SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 21 giugno 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

Ministero delle finanze

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 97

Ministero dell'interno

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 2000.

Certificazioni di conto di bilancio 1999 delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane.

00A7553

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 26 maggio 2000, n. **165.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana, con allegato, fatto a Damasco il 23 aprile 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana, con allegato, fatto a Damasco il 23 aprile 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 512 milioni per l'anno 1999, in lire 500 milioni per l'anno 2000 ed in lire 512 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

AGREEMENT ON SCIENTIFIC AND TECHNICAL CO-OPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF THE SYRIAN ARAB REPUBLIC

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Syrian Arab Republic, hereinafter referred to as «the Parties».

Wishing to strengthen the traditionally friendly relations between the two Countries and promote the mutual knowledge between them.

Considering that the scientific and technological co-operation is one of the most important constituent of the bilateral relations and an outstanding element of their stability.

Considering the mutual interest in making progress in the fields of science and technology and the resulting advantages for both sides.

Taking into account the positive experience of the ongoing relations between the scientific Institutions of the two Countries.

Recognizing the importance of improving the co-ordination of the Italian and Syrian relations in all sectors of science and technology and the need for their expansion.

Have agreed as follows:

Article 1

The Parties will promote the development of the scientific and technological co-operation in the areas of mutual interest, on equal basis and at reciprocal advantage, in agreement with their respective legislations.

Article 2

The Parties will encourage and contribute to the development of the co-operation between the two Countries in the field of science and technology with particular reference to the following areas :

- theoretical physics;
- biotechnology;
- medical sciences, heart surgery and hospital management;
- agriculture, natural pastures, veterinary and food science;
- environment and desertification problems;
- geophysics renewable energy sources and natural resources use;
- applications of informatics to education and scientific research;
- archaeology, monument and building preservation and restoration.

Article 3

The Parties will encourage, if necessary, the establishment of scientific and technical relations and the stipulation of specific agreements among Ministries and Institutions, Universities, research centres and institutes, scientific and industrial associations, companies, corporations, other physical and juridical persons of both Countries working on scientific research and technological innovations.

Article 4

The scientific and technological co-operation within the present Agreement will be carried out as follows:

a)exchange of scientific and technical staff;
b)exchange of scientific and technical information and documentation;
c)joint organisation of seminars, workshops and conferences;
d)joint research and training projects;
e)doctoral and post-doctoral fellowships;

Article 5

The Parties will promote the co-operation in the archaeological field supporting the activities of the archaeological missions and encouraging the collaboration between the Museums, the Archaeological Institutions and Services of both Countries. Moreover, the two Parties will improve the co-operation and the exchange of information and experiences about artistic and architectural heritages protection, preservation and restoration.

The Parties will co-operate in preventing any illegal import, export or transfer of artistic works of art and archaeological finds.

Article 6

The Parties will support joint projects which could be realized in the framework of programs of the European Union and International Organizations. Particularly, the Parties will encourage the partnership in initiatives about scientific research and technological innovations which could be funded by means of E.U. MEDA Program.

Article 7

The provisions for intellectual property rights, produced or transferred during the co-operation within the framework of this Agreement, are spelled out in Annex I, which is an integral part of the Agreement.

Article 8

The Italian Ministry of Foreign Affairs and the Syrian State Planning Commission are appointed by the two Parties, as respective co-ordinators at national level, for the implementation of the Agreement.

Article 9

In order to implement this Agreement and verify the state of its applications, the Parties will appoint a Joint Commission for scientific and technological co-operation. The Joint Commission will evaluate the state and prospect of co-operation, define the executive programmes and supervise their realization.

The Joint Commission will be held every three years, alternatively in Italy and in the Syrian Arab Republic, the dates being agreed upon through diplomatic channels.

Article 10

The provisions of this Agreement do not prejudice the rights and the commitments of the Parties arising from the International Conventions stipulated by them with third Countries.

Article 11

Any disputes arising from the execution or interpretation of this Agreement will be settled by negotiations between the Parties.

Article 12

This Agreement will be ratified in pursuance of the constitutional requirements of both Parties. It will enter into force on the date of the last notification of the Parties, related to the fulfilment of the internal ratification procedures.
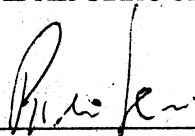
This Agreement will be valid for five years and it will be automatically renewed for the same period. Each Party can denounce in writing the Agreement six months in advance of its termination.

The termination of the Agreement will not prejudice the development of the ongoing projects, which will be completed in accordance with the agreed terms and conditions.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.
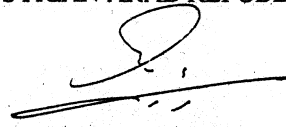
Done in Damascus, on the twenty-third of April 1998 in two originals, each in Italian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of its interpretations, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF ITALY

Sen. Rino Serri
Undersecretary of State for Foreign Affairs

FOR THE GOVERNMENT
OF SYRIAN ARAB REPUBLIC

Dr. Abdul Rahim Subei
Minister of State for Planning Affairs

ANNEX 1

Intellectual property

«The Parties shall ensure adequate and effective protection of intellectual property created or furnished under the Agreement mentioned above and relevant implementing arrangements. The Parties agree to notify one another in a timely fashion any event relating to the intellectual property, in particular: inventions, industrial specimens, new varieties of plants, copyrighted works, arising under this Agreement and to seek protection for such intellectual property in conformity with the national laws. Rights to such intellectual property will be allocated as provided by this Annex.

1.Scope

1.1. This Annex is applicable to all co-operative activities undertaken pursuant to this Agreement, except as otherwise specifically agreed by the Parties or their designees.

1.2. For purposes of this Agreement, «Intellectual Property» shall have the meaning found in paragraph (8), article 2 of the Convention establishing the World Intellectual Property Organisation, done in Stockholm, July 14, 1967, with the addition of the rights on the new varieties of plants.

1.3. This Annex deals with the allocation of rights, interests, royalties, between the Parties. Each Party shall insure that the other Party can obtain the rights to intellectual property allocated in accordance with the Annex, by obtaining those rights from its own participants through contracts or other legal means, if necessary. This Annex does not otherwise alter or prejudice the allocation of rights between each Party and its own participants, which remains regulated by laws and practices of the interested Party.

1.4. Disputes concerning intellectual property arising under this Agreement should be resolved through discussions between the concerned participating institutions or, if necessary, the Parties or their designees.

1.5.Termination or expiration of this Agreement shall not affect rights or obligations under this Annex.

2.Allocation of rights

2.1.Each Party shall be entitled to a non exclusive, irrevocable, royalty-free license, in all Countries to translate, reproduce, and publicly distribute scientific and technical journal articles, reports and books directly arising from co-operation under this Agreement. All publicly distributed copies of a copyrighted work prepared under this provision will indicate the names of the authors of the work unless an author explicitly declines to be named.

2.2.Rights to all forms of intellectual property, other than those rights described in section 2.1 above, shall be allocated as follows:

2.2.1.Visiting researchers, scientists visiting primarily in furtherance of their education, will receive treatment with regard to intellectual property rights under the policies of the host institution as applied to the nationals of the Country to which the institution belongs. In addition, each visiting researcher named as an inventor will be entitled to national host Country treatment with regard to any royalties prizes and any other advantages (thus earned).

2.2.2.For intellectual property created during joint research, each participant will share in the costs and benefits, as in their respective Countries, unless otherwise established by the two Parties. The share of rights and royalties with third Countries is established through the Management Plan concerning the activities in common. This Management Plan will consider the relative economic, scientific and technological contributions of each participant to the intellectual property event. If the research has not been defined as joint research in the respective agreements the intellectual property rights will be shared as in 2.2.1. Besides, the people named as inventors or authors will be entitled to national treatment, as foreseen in the host organisation's regulations as far as prizes and royalties or other benefits are concerned.

2.2.3.Apart from the point 2.2.2 above, if a kind of intellectual property is foreseen in one Party's legislation and not in the other's the participant from a Country where such rights are protected will share in all the and rights as in all the Countries where such rights are granted. The people named as inventors or authors for such kind of intellectual property will be entitled to national treatment of the Party where such intellectual property rights are protected as far as prizes, and other benefits are concerned as in point 2.2.2.

3.Business-confidential information

In the event that information identified in a timely fashion as business–confidential is furnished or created under the Agreement, each Party and its participants will protect such information in accordance with applicable laws, regulations, and administrative practice. Information may be identified as « business–confidential» if a person having the information may derive an economic benefit from it or may obtain a competitive advantage over those who do not have it, if information is not generally known or publicly available from other sources, and the owner has not previously made the information available without imposing in a timely manner an obligation to keep it confidential».

ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA SIRIANA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Araba Siriana, indicati in seguito come le «Parti»,

desiderosi di rafforzare i legami tradizionali di amicizia tra i due Paesi e di promuovere la conoscenza reciproca tra i due popoli,

considerando che la cooperazione scientifica e tecnologica costituisce una delle più importanti componenti dei rapporti bilaterali ed un elemento rilevante della loro stabilità,

considerando il reciproco interesse a realizzare un avanzamento nel campo della scienza e della tecnologia e dei vantaggi ottenibili da entrambi i Paesi,

tenendo conto dei positivi risultati dei rapporti direttamente instaurati tra le Istituzioni scientifiche dei due Paesi,

riconoscendo l'importanza di migliorare il coordinamento dei rapporti italiani e siriani in tutti i settori della scienza e della tecnologia e la necessità di una loro espansione,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica nei settori di mutuo interesse, su base paritaria e con reciproco vantaggio, nel rispetto delle leggi, regolamenti e procedure in vigore in entrambi i Paesi.

Articolo 2

Le Parti incoraggeranno ed intensificheranno la cooperazione fra i due Paesi nel campo della scienza e della tecnologia con particolare riguardo ai seguenti settori:
- fisica teorica;
- biotecnologia;
- medicina, cardiochirurgia ed organizzazione ospedaliera;
- agricoltura, pascoli naturali, veterinaria e scienza dell'alimentazione;
- problemi ambientali e di desertificazione;
- geofisica, nuove fonti di energia e sfruttamento delle risorse naturali;
- applicazione dell'informatica ai settori della formazione e della ricerca scientifica;
- archeologia, tutela e restauro del patrimonio archeologico ed architettonico.

Articolo 3

Le Parti favoriranno, ove necessario, l'instaurazione di rapporti tecnico-scientifici e la stipula di intese specifiche tra i competenti Ministeri ed enti, università, centri ed istituti di ricerca, associazioni scientifiche ed industriali, imprese, società ed altre persone giuridiche e fisiche di entrambi i Paesi operanti nel campo della ricerca scientifica e delle innovazioni tecnologiche.

Articolo 4

In virtù del presente Accordo, la cooperazione scientifica e tecnica potrà essere attuata nelle seguenti forme:

a) scambio di personale scientifico e tecnico;
b) scambio di documentazione ed informazioni tecnico scientifiche;
c) organizzazione congiunta di seminari, simposi e conferenze;
d) realizzazione di progetti di ricerca e formazione congiunti;
e) borse di studio per dottorati e post-dottorati.

Articolo 5

Le Parti promuoveranno la cooperazione in campo archeologico sostenendo l'attività delle missioni archeologiche ed incoraggiando la collaborazione tra i Musei, le Istituzioni ed i Servizi archeologici dei due Paesi. Le due Parti favoriranno, inoltre, la collaborazione e lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori della protezione, della conservazione e del restauro dei beni culturali, artistici ed architettonici.

Le Parti si impegnano a cooperare per impedire ogni illecita importazione, esportazione o trasferimento di opere d'arte e reperti archeologici.

Articolo 6

Le Parti contraenti si impegnano a favorire l'elaborazione di progetti di ricerca congiunti che potrebbero essere inseriti nei programmi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali. In particolare la Parti si impegnano a favorire le iniziative di partenariato nei settori della ricerca scientifica e delle innovazioni tecnologiche che potrebbero essere realizzate con i fondi del Programma MEDA dell'Unione Europea.

Articolo 7

Le disposizioni sulla proprietà intellettuale, creata o trasferita nel corso della cooperazione nel quadro del presente Accordo, sono contenute nell'Allegato 1, il quale costituisce parte integrante del presente Accordo.

Articolo 8

La Parte italiana nomina il Ministero degli Affari Esteri e la Parte siriana nomina la Commissione Statale per la Pianificazione quali rispettivi organi coordinatori dell'attuazione del presente Accordo a livello nazionale.

Articolo 9

Al fine di dare attuazione al presente accordo e di verificare l'andamento della sua applicazione le Parti istituiranno una Commissione Mista per la collaborazione scientifica e tecnologica. Questa Commissione esaminerà l'andamento della cooperazione, stabilirà i programmi esecutivi pluriennali e sorveglierà la loro realizzazione.

La Commissione Mista si riunirà ogni tre anni, alternativamente in Italia e nella Repubblica Araba Siriana, in date da concordare per le vie diplomatiche.

Articolo 10

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli impegni delle Parti derivanti da Convenzioni internazionali da esse stipulate con Paesi terzi.

Articolo 11

Le controversie relative all'attuazione o all'interpretazione del presente Accordo verranno risolte per via negoziale tra le Parti.

Articolo 12

Il presente Accordo verrà ratificato secondo le procedure costituzionali di ciascuna delle due Parti. Esso entrerà in vigore alla data di comunicazione inviata per ultima dalle Parti sul completamento delle procedure interne necessarie per renderlo operativo.
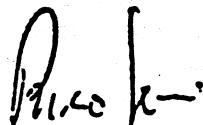
Il presente Accordo avrà una durata di cinque anni e sarà tacitamente rinnovato per periodi della medesima durata. Resta salva la facoltà per ciascuna delle Parti di denunciare per iscritto l'Accordo sei mesi prima della sua scadenza.

La denuncia dell'Accordo non pregiudicherà lo svolgimento dei progetti in corso, la cui attuazione proseguirà fino al loro completamento secondo le modalità concordate.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Damasco, il ventitré aprile 1998, in due esemplari, ciascuno in lingua araba, italiana ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Sen. Rino Serri
Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ARABA SIRIANA

Dott. Abdul Rahim Subei
Ministro di Stato per la Pianificazione

ALLEGATO 1

Proprietà intellettuale

Le Parti assicurano una tutela adeguata ed efficace alla proprietà intellettuale creata o trasferita nell'ambito del presente Accordo o delle relative intese per la sua realizzazione. Le Parti concordano di notificarsi tempestivamente qualsiasi evento relativo alla proprietà intellettuale ed in particolare: invenzioni, disegni o modelli industriali, nuove varietà di piante, nonché ogni opera tutelata dal diritto d'autore, realizzati nel quadro del presente Accordo e di fare il possibile per assicurare la protezione tempestiva di tale proprietà intellettuale in conformità con la legislazione nazionale. I diritti su tale proprietà intellettuale verranno ripartiti in conformità alle seguenti disposizioni:

1.Campo di applicazione

1.1.Le disposizioni del presente Allegato si applicano a tutte le attività congiunte svolte ai sensi del presente Accordo, se altrimenti non convenuto dalle Parti o da Rappresentanti da esse designati.

1.2.Ai fini del presente Accordo, alla «proprietà intellettuale» si dà il significato indicato nel paragrafo (8) articolo 2 della Convenzione che istituisce l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967 con l'aggiunta dei diritti sulle nuove varietà di piante.

1.3.Il presente Allegato definisce la ripartizione dei diritti, introiti e proventi tra le Parti. Ciascuna Parte garantisce che l'altra può acquistare i diritti alla proprietà intellettuale, ripartiti conformemente al presente Allegato, ottenendo tali diritti dai propri partecipanti mediante contratti o altri strumenti giuridico legali, qualora necessario. Il presente allegato in nessun modo cambia o pregiudica la ripartizione dei diritti tra una Parte e i propri partecipanti, la quale rimane regolata dalle leggi e dalla prassi di questa Parte.

1.4.Le controversie in materia di proprietà intellettuale sorte nell'ambito del presente Accordo, saranno risolte in sede negoziale tra le organizzazioni partecipanti interessate o, qualora necessario, tra le Parti o i Rappresentanti da esse designati.

1.5.La scadenza o la cessazione della validità del presente Accordo non pregiudicherà i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Allegato.

2.Ripartizione dei diritti

2.1.Ciascuna Parte ha diritto a licenza non esclusiva, irrevocabile, gratuita in tutti i Paesi per la traduzione, la riproduzione e la pubblicazione su riviste di articoli tecnico-scientifici, di relazioni e di libri che costituiscono un risultato diretto della cooperazione nell'ambito del presente Accordo. Su tutte le copie pubblicamente diffuse delle opere tutelate dal diritto d'autore, eseguite secondo queste disposizioni, devono essere indicati i nomi degli autori, eccetto il caso in cui l'autore non abbia rinunciato espressamente a che venga citato il proprio nome.

2.2.I diritti a tutte le forme di proprietà intellettuale diversi da quelli indicati al precedente paragrafo 2.1 del presente Allegato verranno ripartiti nel seguente modo:

2.2.1.Ai ricercatori e scienziati che si recano in uno dei due Paesi allo scopo principale di approfondire le conoscenze in settori di loro interesse saranno assicurati i diritti di proprietà intellettuale sulla base della normativa vigente dell'istituzione ospitante così come saranno garantiti ai cittadini del Paese a cui le Istituzioni appartengono.
Inoltre a ciascun visitatore definito inventore o autore spetterà il trattamento nazionale per quanto concerne premi, benefici o altri vantaggi, inclusi i proventi, sulla base della normativa vigente dell'istituzione ospitante.

2.2.2.Se la proprietà intellettuale è stata creata dai partecipanti nel corso delle ricerche congiunte da loro svolte, a ciascuna Parte spettano tutti i diritti e proventi su tale proprietà intellettuale nel proprio territorio, a meno che le due Parti non decidano diversamente. La ripartizione dei diritti e dei proventi con Paesi terzi viene stabilita da un Piano Direttivo che riguarda le attività in comune. Tale Piano Direttivo terrà conto del contributo economico, scientifico e tecnologico di ciascuna Parte alla creazione della proprietà intellettuale. Se la ricerca non è definita come «ricerca congiunta» nei relativi accordi esecutivi, i diritti di proprietà intellettuale derivanti dalla ricerca saranno ripartiti sulla base delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 2.2.1. Inoltre alle persone definite quali inventori o autori spetterà il trattamento nazionale per quanto concerne premi, benefici o altri vantaggi, inclusi i proventi, sulla base della normativa vigente dell'istituzione ospitante.

2.2.3.Indipendentemente dal paragrafo 2.2.2 del presente Allegato, se un tipo di proprietà intellettuale è previsto dalle leggi di una Parte ma non è previsto dalle leggi dell'altra, la Parte la cui legislazione provvede alla tutela di questo tipo di proprietà intellettuale ha il diritto ad ottenere tutti i diritti e proventi nei Paesi dove vengono concessi i diritti per tale tipo di proprietà intellettuale. Le persone definite quali inventori o autori della suddetta proprietà intellettuale hanno nondimeno diritto al trattamento nazionale della Parte che tutela tale tipo di proprietà intellettuale per quanto riguarda premi, benefici o altri vantaggi, inclusi i proventi, in conformità con la normativa di cui al precedente paragrafo 2.2.2.

3.Informazioni confidenziali di lavoro

Se un'informazione, indicata a tempo debito come «confidenziale di lavoro», viene fornita o creata nell'ambito dell'attuazione del presente Accordo, ciascuna delle Parti ed i propri partecipanti debbono tutelare tale informazione ai sensi delle rispettive leggi , regole e prassi amministrative vigenti. L'informazione può essere identificata come «confidenziale di lavoro» se una persona, essendo in possesso dell'informazione, può ricavarne un beneficio economico o ottenere un vantaggio competitivo rispetto a chi non ne è in possesso, se l'informazione non sia ben nota o accessibile da altre fonti o se il suo possessore non l'abbia resa accessibile in passato senza imporre tempestivamente l'obbligo di tenerla confidenziale.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3747):

Presentato dal Ministro degli Affari esteri (DINI) il 19 gennaio 1999.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 giugno 1999 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 9ª, 10ª, 12ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 20 e 22 luglio 1999.

Relazione scritta annunciata il 21 settembre 1999 (atto n. 3747/A) relatore sen. CORRAO.

Esaminato in aula ed approvato il 28 settembre 1999.

Camera dei deputati (atto n. 6400):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4 ottobre 1999 con pareri delle commissioni I, II, V, VII, VIII, X, XII e XIII.

Esaminato dalla III commissione il 2, 9 e 16 marzo 2000.

Relazione scritta annunciata il 21 marzo 2000 (atto n. 6400/A) relatore on. BIANCHI.

Esaminato in aula il 31 marzo 2000 ed approvato il 10 maggio 2000.

00G0212

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 giugno 2000.

Determinazione, per l'anno 2000, della consistenza massima degli obiettori in servizio e degli aspetti applicativi delle condizioni per la concessione della dispensa e per l'invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo, emanato ai sensi dell'art. 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come integrato dall'art. 2 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina della attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, concernente «Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva, a norma dell'art. 1, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

Visto l'art. 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, così come integrato dall'art. 2 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424, ed in particolare il comma 2-*bis* che individua, nei casi di eccedenze di obiettori da avviare al servizio rispetto alle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, ulteriori condizioni per la concessione della dispensa e dell'invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo;

Visto il comma 2-*quater* del suddetto art. 9 della legge n. 230/1998, che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione dell'entità della consistenza massima degli obiettori in servizio nei limiti delle disponibilità finanziarie nonché la individuazione degli aspetti applicativi delle condizioni di cui al citato comma 2-*bis*;

Decreta:

Art. 1.

Consistenza massima degli obiettori in servizio

1. Tenuto conto che per l'anno 2000 sussistono eccedenze di giovani da avviare al servizio civile rispetto alle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale di cui all'art. 19 della legge n. 230/1998, integrato per l'anno in corso dalla legge 23 dicembre 1999, n. 448, la consistenza massima degli obiettori di coscienza in servizio, in relazione a ciascun periodo di avvio al servizio, è definita per il 2000 in 80.000 unità.

2. Al fine di contenere il numero degli obiettori di coscienza da avviare al servizio entro il contingente massimo di cui al comma 1, l'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta i provvedimenti per la concessione della dispensa e per l'invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo (di seguito denominata L.I.S.A.A.C.) nei confronti degli obiettori che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* dell'art. 9, comma 2-*bis,* della legge n. 230/1998.

Art. 2.

*Aspetti applicativi delle condizioni per la concessione della dispensa e per l'invio in L.I.S.A.A.C. di cui all'art. 9, comma 2-*bis *della legge n. 230/1998.*

1. Gli aspetti applicativi relativi alle condizioni per la concessione della dispensa e per l'invio in L.I.S.A.A.C. di cui all'art. 9, comma 2-*bis,* della legge n. 230/1998 sono, in ordine di priorità decrescente, di seguito definite:

a) difficoltà economiche o familiari e responsabilità lavorative di conduzione d'impresa o assistenziali (art. 9, comma 2-*bis,* lettera *a)* della legge n. 230/1998):

1) unico produttore di reddito del nucleo familiare;

2) appartenente a famiglia il cui reddito sia inferiore ai minimi tabellari determinati annualmente con decreto del Ministro della difesa, a norma dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, sulla base dell'aggiornamento annuale dell'indice ISTAT del costo della vita;

3) dipendente, da almeno un anno, di ente che svolge attività di volontariato operante nel settore dell'assistenza sociale, qualora vi sia la possibilità di pregiudizio per la continuità o la funzionalità dei servizi cui l'interessato è preposto;

4) orfano di entrambi i genitori;

5) appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare e/o servizio civile;

6) appartenente a famiglia di cui un congiunto entro il secondo grado di parentela sia deceduto per infortunio sul lavoro o per l'aggravarsi di infermità contratte per tale causa;

7) figlio di genitore invalido per servizio o del lavoro la cui lesione o infermità sia ascrivibile alla prima o alla seconda categoria di cui alla tabella *A* del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni o integrazioni ovvero figlio di genitore con lesioni o infermità, accertate dai competenti organi, che rientrino in uno dei casi previsti nella prima o nella seconda categoria della citata tabella *A*;

8) appartenente a famiglia di cui un congiunto convivente sia affetto da grave infermità che richieda cure mediche onerose o necessità di assistenza continua, laddove la presenza dell'interessato sia necessaria per fronteggiare gli oneri o per assicurare l'assistenza;

9) responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa o di attività economica avviata entro il giorno precedente alla presentazione della domanda per svolgere il servizio civile, ovvero avviata con il sostegno di leggi nazionali o regionali di incentivazione all'imprenditoria giovanile e al lavoro autonomo sempre che con la partenza dell'interessato vengano a mancare i presupposti fondamentali per la funzionalità tecnico amministrativa dell'azienda o dell'attività;

b) svolgimento di attività scientifica, artistica, culturale con acquisizione di particolari meriti in campo nazionale o internazionale (art. 9, comma 2-*bis,* lettera *b),* della citata legge n. 230 del 1998):

1) cittadino impegnato, con meriti particolari, sul piano nazionale o internazionale, in carriere scientifiche, artistiche, culturali, purché l'impegno ed i meriti siano adeguatamente documentati e verificabili dall'Ufficio.

Le relative attestazioni debbono essere rilasciate da strutture pubbliche nazionali, dell'Unione europea o internazionali ovvero da strutture private di studio e ricerca, di primaria importanza, operanti in campo nazionale o internazionale;

c) minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva, anche tenuto conto dell'area vocazionale e del settore di impiego, qualora costituisca impedimento all'espletamento del servizio o ne pregiudichi la funzionalità (art. 9, comma 2-*bis,* lettera *c),* della legge n. 230/1998):

l'Ufficio nazionale per il servizio civile valuta d'ufficio la sussistenza delle condizioni per l'adozione del provvedimento di dispensa con riferimento alle categorie di idoneità, fino alla quinta, di cui al decreto del Ministro della difesa 14 ottobre 1998, recante «Criteri concernenti l'attribuzione di una determinata categoria ai giovani in possesso di minor indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale». Quanto previsto al presente punto *c)* non si applica agli obiettori di coscienza già in servizio;

d) indisponibilità all'impiego degli obiettori di coscienza da parte degli enti convenzionati nell'ambito della regione di residenza o in quella indicata nella domanda, entro il termine previsto dall'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1997 (art. 9, comma 2-*bis,* lettera *d),* della legge n. 230 del 1998):

l'Ufficio nazionale per il servizio civile nel procedere all'avvio degli obiettori, relativamente a ciascuna data di partenza, individua le sedi di assegnazione secondo il criterio del massimo soddisfacimento delle richieste degli interessati, tenuto conto della disponibilità dei posti d'impiego. A tal fine procede all'individuazione della sede, fino allo scadere del termine massimo a disposizione dell'Ufficio per l'adozione del provvedimento di assegnazione, considerando prioritariamente l'ambito comunale e, quindi, quelli provinciale e regionale, sulla base delle disponibilità finanziarie per coprire gli eventuali oneri addizionali scaturenti dalla fornitura del vitto e dell'alloggio.

Quanto previsto al presente punto *d)* non si applica agli obiettori di coscienza già in servizio.

Art. 3.

Deroghe all'ordine di priorità delle condizioni e dei relativi aspetti applicativi di cui all'art. 2

1. Gli obiettori dichiarati idonei al termine del periodo di rivedibilità previsto per il recupero dei soggetti tossicodipendenti, possono, a domanda, ai sensi della legge 26 giugno 1990, n. 162, essere dispensati indipendentemente dall'ordine di priorità di cui all'art. 2.

2. La ricorrenza di una delle situazioni previste dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, rispetto alla quale tuttavia la domanda di dispensa sia stata già respinta perché non presentata nei termini previsti, costituisce titolo valido avente priorità sulle altre situazioni contemplate dall'art. 2.

Art. 4

*Aspetti applicativi dell'invio in L.I.S.A.A.C., a norma dell'art. 9, comma 2-*ter *della legge n. 230/1998*

1. Nell'anno 2000 l'Ufficio nazionale per il servizio civile può adottare provvedimenti di invio in L.I.S.A.A.C., ai sensi dell'art. 9, comma 2-*ter* della legge n. 230/1998, nella forma dell'anticipazione della data di fine servizio, fino ad un massimo di trenta giorni, con riferimento al calendario dei congedi previsti.

Art. 5.

Procedure

1. Possono presentare istanza di dispensa i giovani ammessi a prestare servizio civile che hanno inoltrato apposita domanda ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, nel corso dell'anno 1999, nonché i giovani dichiarati abili arruolati alla visita di leva nel corso del primo trimestre dell'anno 2000, che abbiano inoltrato domanda di obiezione di coscienza entro i termini previsti dall'art. 4, comma 1, della citata legge n. 230 del 1998 e che siano stati ammessi allo svolgimento del servizio civile, purché non si trovino nelle posizioni di ritardo o rinvio previste dall'ordinamento vigente.

2. Le domande di dispensa o di invio in L.I.S.A.A.C., possono essere presentate rispettivamente entro il giorno che precede l'assunzione in servizio e nel corso dell'espletamento del servizio medesimo.

3. Le domande di cui sopra devono essere indirizzate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile - e quelle di collocamento in L.I.S.A.A.C. inviate, per conoscenza, anche all'ente presso il quale l'obiettore presta servizio. Il termine di novanta giorni previsto dall'art. 9, comma 2-*quinquies,* della legge n. 230/1998, decorre dalla data di ricezione delle istanze da parte dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.

4. La presentazione della domanda di dispensa sospende l'avvio al servizio.

Roma, 9 giugno 2000

Il Presidente: AMATO

00A8218

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 maggio 2000.

Approvazione del contenitore denominato «VAS/2» idoneo al trasporto di dodici detonatori del n. 8 o del n. 10 del tipo a miccia oppure elettrici.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 15 febbraio 1985, con il quale sono state apportate modifiche al paragrafo 6 del capitolo II dell'allegato *C* del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.;

Vista l'istanza con la quale il sig. Vassale Roberto, per conto della ditta «Vassale & figli» ha chiesto la dichiarazione di «tipo approvato» per un contenitore denominato «VAS/2», idoneo a trasportare fino a dodici detonatori del n. 8 o del n. 10 a miccia oppure elettrici (del tipo istantaneo, ritardato o microritardato) con mezzi di tipo terrestre, navale ed aereo;

Sentita la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili - nella seduta n. 1/00E del 13 gennaio 2000;

Decreta:

Il contenitore «VAS/2», avente peso di kg 25, costituito da una cassetta in lamiera di acciaio ad alta resistenza, di forma prismatica a base quadrata, di dimensioni pari a lunghezza di 280 mm; altezza di 181 mm, munito di un coperchio applicato con due cerniere e fissato con quattro perni filettati dotati di opportuni galletti, un lucchetto, due maniglie per la movimentazione, due semianelli, quattro supporti forati per il fissaggio dello stesso al pianale del mezzo sul quale viene trasportato ed un cavo in rame di messa a terra, fabbricato dalla ditta «Vassale & figli», atto a trasportare dodici detonatori del n. 8 o del n. 10 a miccia oppure elettrici (del tipo istantaneo, microritardato e ritardato) con mezzi di tipo terrestre, navale ed aereo, è dichiarato di «tipo approvato» alle seguenti condizioni:

a) che il contenitore corrisponda nelle misure dimensionali, nonché alle caratteristiche strutturali di cui ai disegni costruttivi (allegati in copia al presente decreto) ed alla relazione tecnica depositati presso il Ministero dell'interno all'atto della presentazione della domanda;

b) che ogni contenitore risulti registrato dal fabbricante con l'indicazione del numero progressivo di fabbricazione e la data delle revisioni periodiche che devono essere eseguite ogni cinque anni per accertarne l'integrità;

c) che su ogni contenitore risulti indicato a mezzo di apposita targhetta metallica apposta in modo ben visibile, indelebile e non asportabile, il nome del fabbricante, il numero progressivo e gli estremi del decreto di approvazione. I dati di cui sopra dovranno risultare, unitamente all'indicazione dell'utilizzatore intestatario della licenza di trasporto ed alle date delle revisioni effettuate, su apposito «libretto» che dovrà accompagnare in ogni trasporto il contenitore stesso;

d) che i detonatori vengano inseriti nei rispettivi alloggi;

e) che il contenitore sia fissato al mezzo sul quale viene trasportato.

Roma, 17 maggio 2000

p. *Il Ministro:* BRUTTI

DISEGNO n. 1

DISEGNO n. 2

00A7741

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 maggio 2000.

Modificazioni delle norme sulla concessione dei tabacchi per provvista di bordo a navi nazionali che esercitano il piccolo cabotaggio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente, fra l'altro, l'armonizzazione della disciplina delle accise sui tabacchi lavorati con quella recata da direttive CEE;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1934 riguardante la vendita dei tabacchi per provviste di bordo;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1971 riguardante, l'estensione al piccolo cabotaggio delle concessioni per provviste di bordo;

Decreta:

L'art. 1 del decreto ministeriale 10 dicembre 1971 è così sostituito:

«La concessione dei tabacchi per provvista di bordo prevista dal decreto ministeriale 10 aprile 1934 è estesa in via definitiva - per i tabacchi di origine comunitaria - alle navi di stazza lorda non inferiore a 50 tonnellate che esercitano il piccolo cabotaggio sia in senso tecnico doganale (solo trasporto merci) che a carico misto merci-passeggeri limitatamente, per queste ultime, al consumo dei soli membri dell'equipaggio con esclusione assoluta dei passeggeri, per una durata minima del viaggio non inferiore alle sei ore».

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 31 maggio 2000

Il direttore generale: CUTRUPI

00A8207

DECRETO 6 giugno 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE DEL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate protocollo n. 1998/11772 in data 28 gennaio 1998 con cui i direttori regionali delle entrate, competenti territorialmente, sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, il quale riduce da sessanta a quarantacinque giorni il termine entro il quale il periodo di mancato od irregolare funzionamento degli uffici, accertato con decreto del direttore generale, regionale o compartimentale deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la nota protocollo n. 893/2000 segr. in data 18 maggio 2000 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Venezia ha comunicato a questa direzione l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova nella giornata del 19 maggio 2000 con conseguente chiusura al pubblico degli sportelli dalle ore 10 alle ore 12, per assemblea del personale;

Decreta

l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova nella giornata del 19 maggio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 6 giugno 2000

Il direttore regionale: MICELI

00A8220

DECRETO 19 giugno 2000.

Attivazione dell'ufficio del territorio di Lecco.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, contenente norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visti gli articoli 42, 75 e 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, concernente il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, concernente il riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari e il decreto interministeriale di attuazione 29 aprile 1972;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, avente ad oggetto il riordino delle autonomie locali;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, con il quale è stata istituita la provincia di Lecco, rimettendo al giudizio di ogni amministrazione dello Stato la valutazione sull'opportunità di istituire in detta sede propri uffici periferici;

Visto il decreto dirigenziale 5 aprile 1996, prot. n. 8/434, con il quale sono stati stabiliti i criteri di massima di organizzazione degli uffici;

Considerato che, a norma dell'art. 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, gli uffici del territorio sono istituiti in ogni capoluogo di provincia, per cui è da ritenersi opportuna, per motivi di efficienza amministrativa, anche presso le nuove province, l'istituzione di uffici del territorio;

Visto il decreto dirigenziale 16 giugno 1999, n. G1/38553, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1999/000873, con il quale è stato nominato il dirigente dell'ufficio del territorio di Lecco:

Decreta:

Art. 1.

È istituito, a decorrere dal 7 luglio 2000, l'ufficio del territorio di Lecco.

Art. 2.

A decorrere dalla data di istituzione del predetto ufficio cessano le competenze in materia catastale e demaniale già svolte dagli uffici del territorio di Como e Bergamo per i comuni attribuiti alla provincia di Lecco.

Dalla medesima data è soppressa la conservatoria dei registri immobiliari di Lecco.

Art. 3.

Fino alla revisione delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare degli uffici del territorio, restano ferme le competenze territoriali stabilite con decreto 29 aprile 1972 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro del tesoro, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 269 del 14 ottobre 1972.

Art. 4.

Alla data di istituzione del predetto ufficio si procederà al passaggio di consegne tra gli uffici del territorio di Como e Bergamo e la conservatoria dei registri immobiliari di Lecco e l'ufficio del territorio di Lecco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2000

Il direttore generale: PICARDI

00A8219

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 8 giugno 2000.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 15 giugno 2000 e scadenza 15 giugno 2003, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per

l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 giugno 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 48.267 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, ed, in particolare, l'art. 3-*bis*, con il quale il comma 181 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è stato sostituito, disponendo, tra l'altro, che:

per il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli di debito pubblico per ciascuna delle annualità comprese fra il 1996 ed il 2001;

tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio;

il ricavo netto delle suddette emissioni sarà versato ai competenti enti previdenziali, che provvederanno direttamente a soddisfare in contanti, in sei annualità, gli aventi diritto nelle forme previste per la corresponsione dei trattamenti pensionistici;

Viste le lettere dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in data 15 maggio 2000 e dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo - ENPALS in data 18 aprile 2000, con cui gli enti predetti hanno chiesto la corresponsione delle somme relative alla quinta delle annualità di cui al citato decreto-legge n. 79 del 1997, per l'importo complessivo di L. 1.205.200.000.000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del tesoro poliennali 5% con godimento 15 giugno 2000 e scadenza 15 giugno 2003, da destinare a sottoscrizioni in contanti, il cui netto ricavo dovrà essere destinato, quanto a L. 1.205.200.000.000, alle finalità di cui al citato decreto-legge n. 79 del 1997, e, per la rimanenza, alle esigenze di bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del tesoro poliennali 5% con godimento 15 giugno 2000 e scadenza 15 giugno 2003, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 5%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 giugno ed il 15 dicembre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscritto.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 15 giugno 2003, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando il valore in euro degli interessi, così come determinato al comma precedente, per il tasso di conversione irrevocabile lira/euro, arrotondando, ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire più vicine.

Ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso, in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

Le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

Le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,25%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono

pervenire, entro le ore 13 del giorno 14 giugno 2000, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato. costituiscono la metà dell'importo domandato:

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli pedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 15 giugno 2000.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno

soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 giugno 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per un giorno.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 14.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il 16 giugno 2000 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27, unitamente al rateo di interesse del 5% annuo lordo, dovuto allo Stato, per un giorno.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5049 (unità previsionale di base 6.4.2), per l'importo di L. 1.205.200.000.000, ed al capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per la parte rimanente del controvalore; l'importo corrispondente ai dietimi d'interesse verrà imputato al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6).

Art. 15.

In applicazione dell'art. 39 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 5.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2000 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2003, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2000

Il Ministro: VISCO

00A8208

DECRETO 8 giugno 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° maggio 2031, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 giugno 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 48.267 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 10 marzo, 13 aprile, 10 maggio 2000, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° maggio 2031;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° maggio 2031, fino all'importo massimo di nominali 750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 10 marzo 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 marzo 2000.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 10 maggio 2000, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 10 marzo 2000, entro le ore 13 del giorno 14 giugno 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 10 marzo 2000. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 marzo 2000, in quanto applicabili; il collocamento della tranche supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 15 giugno 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 giugno 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per quarantasei giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di L. 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 giugno 2000.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2000 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2031, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2000

Il Ministro: VISCO

00A8209

DECRETO 8 giugno 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° gennaio 2000 e scadenza 1° luglio 2005, ventitreesima e ventiquattresima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 giugno 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 48.267 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 29 dicembre 1999, 10 e 26 gennaio, 10 e 23 febbraio, 10 e 29 marzo, 13 e 21 aprile, 10 e 24 maggio 2000, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime ventidue tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° gennaio 2000, e scadenza 1° luglio 2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ventitreesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una ventitreesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%,

con godimento 1° gennaio 2000 e scadenza 1° luglio 2005, fino all'importo massimo di nominali 750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 29 dicembre 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 29 dicembre 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 29 dicembre 1999, entro le ore 13 del giorno 14 giugno 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 29 dicembre 1999. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della ventiquattresima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della ventitreesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 29 dicembre 1999, in quanto applicabili; il collocamento della tranche supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 15 giugno 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 giugno 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centosessantasette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di L. 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 giugno 2000.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2000 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2000

Il Ministro: VISCO

00A8210

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 marzo 2000.

Organizzazione degli uffici veterinari periferici.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704 concernente norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della sanità;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1998, recante norme sull'organizzazione degli uffici veterinari periferici del Ministero della sanità;

Vista la pronuncia della Commissione europea del 31 gennaio 2000 che, modificando la decisione 97/778/CE, ha aggiornato l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sul territorio nazionale;

Vista la proposta del direttore generale del Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria concernente:

l'istituzione di un posto di ispezione frontaliero (P.I.F.) nel porto di Gioia Tauro (Reggio Calabria);

la chiusura dell'ufficio veterinario di Domodossola-Iselle e del punto visita di Villafranca (Verona) per il venir meno dei flussi commerciali dei prodotti di origine animale;

l'istituzione di un punto visita, dipendente dall'ufficio veterinario di Linate (Milano), nella località di Bergamo-Orio al Serio;

Considerato che la proposta è conforme alla suddetta pronuncia e non comporta alcuna modifica del numero degli uffici di livello dirigenziale del Ministero della sanità e ritenuto conseguentemente di provvedere all'aggiornamento della tabella concernente gli uffici veterinari periferici di questa amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito un posto di ispezione frontaliero (P.I.F.) di livello non dirigenziale nel porto di Gioia Tauro (Reggio Calabria).

2. Analoga struttura, dipendente dall'ufficio veterinario di Linate (Milano), è istituita nell'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio.

3. In relazione al venir meno dei flussi commerciali dei prodotti di origine animale negli ambiti territoriali di competenza dell'ufficio veterinario di Domodossola-Iselle e del punto visita di Villafranca (Verona), si dispone la chiusura di entrambe le strutture.

Art. 2.

Lo svolgimento dei compiti di detti uffici sarà assicurato con le risorse umane, finanziarie e tecnologiche attualmente disponibili nell'amministrazione.

Art. 3.

Per effetto delle modifiche stabilite all'art. 1, gli uffici veterinari periferici del Ministero della sanità sono quelli indicati nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente atto.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della sanità e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2000

Il Ministro: BINDI

TABELLA

UFFICI VETERINARI PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SANITÀ

N.	**Regione e sede dell'ufficio**	**Ufficio veterinario periferico**	**Attività**	**Uffici dipendenti o punti visita**	**Ambito territoriale**
1	Piemonte	Torino	UVAC PIF	 Caselle	Piemonte Aeroporto
2	Valle d'Aosta	Pollein	UVAC-PIF (1) PIF	 G.S.Bernardo	Valle d'Aosta Confine stradale Confine stradale
3	Lombardia	Milano	UVAC		Lombardia
4	Lombardia	Chiasso	PIF PIF PIF 	 Pontechiasso Campocologno Passo del Foscagno Ponte del Gallo	Stazione Ferroviaria Confine stradale Stazione Ferroviaria Confine stradale Confine stradale
5	Lombardia	Linate	PIF PIF	 Bergamo Orio al Serio	Aeroporto Aeroporto
6	Lombardia	Malpensa	PIF		Aeroporto
7	Trentino Alto Adige	Campo di Trens	UVAC		Trentino Alto Adige
8	Veneto	Verona	UVAC		Veneto

9	Veneto	Venezia	PIF PIF	 Tessera	Porto Aeroporto
10	Friuli Venezia Giulia	Gorizia	UVAC PIF	 Gorizia - S.Andrea	Friuli Venezia Giulia Confine Stradale
11	Friuli Venezia Giulia	Prosecco	PIF(2) PIF PIF	 Fernetti	Confine stradale Stazione Ferroviaria Confine stradale
12	Friuli Venezia Giulia	Trieste	PIF PIF	 Rabuiese	Porto Confine Stradale
13	Liguria	Genova	UVAC PIF PIF	 C.Colombo	Liguria Porto Aeroporto
14	Liguria	La Spezia	PIF		Porto
15	Emilia Romagna	Bologna	UVAC PIF PIF	 B. Panigale Ravenna	Emilia Romagna Aeroporto Porto
16	Toscana	Livorno	UVAC PIF PIF	 Pisa	Toscana Porto Aeroporto

17	Marche	Ancona	UVAC PIF PIF		Marche ed Umbria Aeroporto Porto
18	Abruzzo	Pescara	UVAC		Abruzzo e Molise
19	Lazio	Fiumicino	UVAC PIF PIF	 L. da Vinci Gaeta	Lazio Aeroporto Porto
20	Campania	Napoli	UVAC PIF PIF	 Capodichino	Campania e Basilicata Porto Aeroporto
21	Campania	Salerno	PIF		Porto
22	Calabria	Reggio Calabria	UVAC PIF PIF	 R. Calabria R. Calabria	Porto Porto Aeroporto
23	Calabria	Gioia Tauro	PIF		Porto
24	Puglia	Bari	UVAC PIF		Puglia Porto
25	Puglia	Taranto	PIF		Porto
26	Sicilia	Catania	UVAC PIF PIF	 Fontanarossa	Sicilia Porto Aeroporto

27	Sicilia	Palermo	PIF PIF PIF	 Punta Raisi Trapani	Porto Aeroporto Porto
28	Sardegna	Sassari	UVAC PIF	 Olbia	Sardegna Porto
29	Sardegna	Cagliari	PIF		Porto

P.I.F.: Posto di ispezione frontaliero previsto dal decreto legislativo n. 28/1993;

U.V.A.C.: Ufficio veterinario per gli adempimenti CE previsto dal decreto legislativo n. 28/1993 e del decreto ministeriale 18 febbraio 1993;

(1) Il PIF di Pollein provvede all'accertamento delle partite controllate parzialmente al G. S. Bernardo;

(2) Il PIF di Prosecco provvede all'accertamento delle partite controllate parzialmente dal PIF di Fernetti.

00A8199

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «La Pietra», in Borgo San Lorenzo.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 16 maggio 1997, eseguita nei confronti della cooperativa «La Pietra», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della cooperativa «La Pietra» è stato pubblicato sul Foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 27 del 3 aprile 1998;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «La Pietra», con sede in Borgo San Lorenzo, costituita per rogito del notaio Cecchetti Massimo indata 8 marzo 1979, repertorio n. 28257, registro società n. 28257 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 3954, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 5 maggio 1998

Il dirigente: MUTOLO

00A8221

DECRETO 22 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa agricola di conduzione associata terreni Selva Rosa - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Mignano Montelungo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 luglio 1999 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 13 gennaio 1996 e 4 dicembre 1997, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Caserta nei confronti della società cooperativa «Cooperativa agricola di conduzione associata terreni Selva Rosa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Mignano Montelungo (Caserta);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero per le politiche agricole e forestali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa agricola di conduzione associata terreni Selva Rosa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Mignano Montelungo (Caserta), costituita in data 9 ottobre 1986 con atto a rogito del notaio dott. Nicola Di Giovine di Napoli, omologato dal tribunale di Cassino con decreto 13 novembre 1986, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Claudio Buono, con residenza in Aversa, via S. D'Acquisto n. 117, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A7753

DECRETO 22 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Arce Seconda - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Campomarino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 luglio 1999 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 3 aprile 1999, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Campobasso nei confronti della società cooperativa «Arce Seconda - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Campomarino (Campobasso);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992, con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Arce Seconda - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Campomarino (Campobasso), costituita in data 28 marzo 1980 con atto a rogito del notaio dott. Giuseppe Macchiagodena di Termoli (Campobasso), omologato dal tribunale di Lariano (Campobasso) con decreto 24 luglio 1980, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Pasquale Vitale, con studio a Termoli (Campobasso), via Polonia n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A7754

DECRETO 15 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «S. Marco», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «S. Marco», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio Francesco Capalbi in data 30 novembre 1971, repertorio n. 25988, registro società n. 1832, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 1148/117790.

Cosenza, 15 maggio 2000

Il direttore: PISANI

00A7743

DECRETO 15 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Sette Stelle», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Sette Stelle», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio Francesco Capalbi in data 16 marzo 1973, repertorio n. 31370, registro società n. 2005, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 1257/124686.

Cosenza, 15 maggio 2000

Il direttore: PISANI

00A7744

DECRETO 15 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Amphora», in Malito.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Amphora», con sede in Malito, costituita con atto notaio Amato Stanislao in data 28 maggio 1979, repertorio n. 114, registro società n. 2907, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 1698/168721.

Cosenza, 15 maggio 2000

Il direttore: PISANI

00A7745

DECRETO 15 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Mariella 82», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Mariella 82», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio Amato Sta-

nislao in data 28 dicembre 1981, repertorio n. 1954, registro società n. 3534, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 1994/188813.

Cosenza, 15 maggio 2000

Il direttore: PISANI

00A7746

DECRETO 15 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «S. Giuseppe Lavoratore» a r.l., in Scalea.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 16 marzo 2000;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «S. Giuseppe Lavoratore» a r.l., con sede in Scalea, costituita con atto notaio Vincenzo Titomanlio in data 14 gennaio 1993, repertorio n. 59115, registro società n. 2789, tribunale di Paola, posizione B.U.S.C. n. 3392/263328.

Cosenza, 15 maggio 2000

Il direttore: PISANI

00A7747

DECRETO 15 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa agricola «C.A.V.A.C.» a r.l., in Terranova da Sibari.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 16 marzo 2000;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «C.A.V.A.C.» a r.l., con sede in Terranova da Sibari, con atto notaio Cimino Pasquale in data 29 luglio 1981, repertorio n. 145283, registro società n. 7944, tribunale di Castrovillari, posizione B.U.S.C. n. 1956/186085.

Cosenza, 15 maggio 2000

Il direttore: PISANI

00A7748

DECRETO 15 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Sky Coop.» a r.l., in Spezzano Sila.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 16 marzo 2000;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Sky Coop» a r.l., con sede in Spezzano Sila, costituita con atto notaio Leucio Gisonna in data 11 gennaio 1985, repertorio n. 48198, registro società n. 4750, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 2417/210751.

Cosenza, 15 maggio 2000

Il direttore: PISANI

00A7749

DECRETO 15 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Calascione - Cooperativa sociale» a r.l., in Castrovillari.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992 n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 16 marzo 2000;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544, codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Calascione - Cooperativa sociale» a r.l., con sede in Castrovillari, costituita con atto notaio Giorgio La Gamma in data 22 marzo 1989, repertorio n. 23863, registro società n. 2010, tribunale di Castrovillari, posizione B.U.S.C. n. 3295/257471.

Cosenza, 15 maggio 2000

Il direttore: PISANI

00A7750

DECRETO 15 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Natura Sila - Società cooperativa agricola» a r.l., in Spezzano Piccolo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 16 marzo 2000;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975 n. 400:

società cooperativa agricola «Natura Sila - Società cooperativa agricola» a r.l., con sede in Spezzano Piccolo, costituita con atto notaio Francesco Falsetti in data 20 aprile 1989, repertorio n. 5928, registro società n. 6801, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3059/243619.

Cosenza, 15 maggio 2000

Il direttore: PISANI

00A7751

DECRETO 15 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Yachting Club Service» a r.l., in Diamante.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400.

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 16 marzo 2000;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Yachting Club Service» a.r.l., con sede in Diamante, costituita con atto notaio Filippo Magurno in data 14 febbraio 1994, repertorio n. 23315, registro società n. 2950, tribunale di Paola, posizione B.U.S.C. n. 3473/270022.

Cosenza, 15 maggio 2000

Il direttore: PISANI

00A7752

DECRETO 17 maggio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pierburg, unità di Lanciano. (Decreto n. 28265).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Pierburg tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 15 maggio 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 maggio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pierburg, con sede in Lanciano, unità di Lanciano (Chieti) (NID 0013CH0003) per un massimo di 49 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2000.

Istanza aziendale presentata il 14 febbraio 2000 con decorrenza 1° gennaio 2000.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A8227

DECRETO 17 maggio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.E.T.I.S., unità di Olbia. (Decreto n. 28266).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. C.E.T.I.S. tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 15 maggio 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 maggio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.E.T.I.S., con sede in Olbia, unità di Olbia (Sassari) per un massimo di 19 unità lavorative per il periodo dal 7 aprile 1997 al 6 ottobre 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1997, con decorrenza 7 aprile 1997.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato dal 13 gennaio 1998, al 6 aprile 1998, unità di Olbia (Sassari) (NID 9820550002), per un massimo di 19 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1998, con decorrenza 7 ottobre 1997.

Art. 81, comma 10, legge n. 448/1998.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A8228

DECRETO 17 maggio 2000.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per ristrutturazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Il Sole 24 Ore, unità di Milano. (Decreto n. 28267).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visa la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 16 giugno 1999 con il quale è stata accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, della ditta S.p.a. Il Sole 24 Ore;

Visto il decreto ministeriale datato 21 giugno 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° novembre 1998, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 giugno 1999, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Il Sole 24 Ore, con sede in Milano, unità di Milano (NID 9903MI0153) per un massimo di 26 dipendenti prepensionabili per il periodo dal 1° novembre 1999 al 31 ottobre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A8229

DECRETO 17 maggio 2000.

Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991, per l'area del comune di Messina - Imprese impegnate nei lavori riguardanti il raddoppio ferroviario Messina-Palermo, tratta Terme Vigliatore-Milazzo. (Decreto n. 26268).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente «Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11, recante «Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini»;

Visto l'art. 31 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 15 maggio 2000 con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 15 maggio 2000, con decorrenza 12 giugno 1989 per ventisette mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

area del comune di Messina - imprese impegnate nei lavori riguardanti il raddoppio ferroviario Messina-Palermo, tratta Terme Vigliatore-Milazzo, per il periodo dal 12 giugno 1989 all'11 dicembre 1989.

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dal 12 dicembre 1989 all'11 giugno 1990.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato dal 12 giugno 1990 all'11 dicembre 1990.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dal 12 dicembre 1990 all'11 giugno 1991.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 è ulteriormente prorogato dal 12 giugno 1991 all'11 settembre 1991 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A8230

DECRETO 17 maggio 2000.

Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991, per l'area del comune di Roma - Imprese impegnate nella realizzazione del prolungamento della metropolitana di Roma, linea «A», tratta Ottaviano-Battistini. (Decreto n. 28269).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente «Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11, recante «Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini»;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 15 maggio 2000 con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 15 maggio 2000, con decorrenza 8 novembre 1998 per diciotto mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

area del comune di Roma - imprese impegnate nella realizzazione del prolungamento della metropolitana di Roma, linea «A» tratta Ottaviano-Battistini, per il periodo dall'8 novembre 1998 al 7 maggio 1999.

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dall'8 maggio 1999 al 7 novembre 1999.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato dall'8 novembre 1999 al 7 maggio 2000 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A8231

DECRETO 18 maggio 2000.

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per l'area del comune di Licata - Imprese impegnate nei lavori di completamento del programma di attuazione della rete fognante - 1° e 2° stralcio. (Decreto n. 28270).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente «Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante «Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini»;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11.

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Decreta:

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 9 aprile 1999, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Licata (Agrigento).

Imprese impegnate nei lavori di completamento del programma di attuazione della rete fognante - 1° e 2° stralcio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A8232

DECRETO 18 maggio 2000.

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per l'area dei comuni di Labico-Valmontone-Colleferro - Imprese impegnate nei lavori della costruzione della linea ferroviaria per l'alta velocità Roma-Napoli e per la realizzazione delle relative opere infrastrutturali - II lotto. (Decreto n. 28271).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente «Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante «Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini»;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11.

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Decreta:

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 1° agosto 1999, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Labico-Valmontone-Colleferro.

Imprese impegnate nei lavori della costruzione della linea ferroviaria per l'alta velocità Roma-Napoli e per la realizzazione delle relative opere infrastrutturali - II lotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A8233

DECRETO 18 maggio 2000.

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per l'area dei comuni di Pompei-Ercolano - Imprese impegnate nei lavori di restauro, riuso e valorizzazione area archeologica Pompei-Ercolano. (Decreto n. 28272).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente «Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11, recante «Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini»;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Decreta:

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 4 maggio 1998, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area dei comuni di Pompei-Ercolano (Napoli), imprese impegnate nei lavori di restauro, riuso e valorizzazione dell'area archeologica Pompei-Ercolano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A8234

DECRETO 18 maggio 2000.

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per l'area del comune di Palermo - Imprese impegnate nei lavori di realizzazione della fermata «Palazzo Reale Orleans» sul passante ferroviario Palermo centrale-Palermo Notarbartolo-Punta Raisi. (Decreto n. 28273).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente «Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito con modificazioni nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante «Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini»;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148 convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies,* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Decreta:

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 28 maggio 1999, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Palermo - Imprese impegnate nei lavori di realizzazione della fermata «Palazzo Reale Orleans» sul passante ferroviario Palermo Centrale-Palermo Notarbartolo-Punta Raisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A8235

DECRETO 24 maggio 2000.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto l'art. 9-*quinquies*, ed in particolare il comma 15, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996 n. 608;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 10 novembre 1971, con il quale sono state approvate le deliberazioni del 19 febbraio, 5 marzo e 25 maggio 1971 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Napoli, concernente i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame valevoli per la predetta provincia;

Considerato che la predetta commissione provinciale non ha provveduto per la provincia di Napoli alla revisione dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, come determinati dal citato decreto ministeriale del 30 settembre 1971;

Visto il comma 17 del citato art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il parere espresso in data 1° marzo 2000 dalla Commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 5, della citata legge n. 608/1996;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Napoli sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15 ART. 9 - Quinquies, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI NAPOLI

COLTURE	*Giornate/ettaro*		
	1ª ZONA	2ª ZONA	3ª ZONA
Grano e cereali minori	8	8	12
Granturco	12	12	14
Ortive in piena area con raccolta meccanica (fagioli, piselli, pomodori, patate, cipolle, spinaci, etc.)	15	15	25
Patata comune	50	50	50
Patata precoce	60	60	60
Carciofo	70	85	100
Cavolo cappuccio - Cavolo verza	40	40	40
Cavolfiore	55	60	60
Broccolo	55	55	55
Barbabietola	26	26	26
Pomodoro	60	60	60
Pomodoro a "porconi"	100	100	100
Pomodoro infrascato	200	200	200
Tabacco	150	150	150
Arachide	120	120	120
Erba medica	15	15	15
Erbai	10	10	10
Insalata	80	80	80
Fava da orto	45	45	45
Pisello da orto	40	40	40
Fagiolino (raccolta a mano)	100	100	100
Fagiolo	26	26	26
Peperoncini	100	100	100
Peperone	80	80	80
Melanzana	150	150	150
Zucchina	100	100	100
Zucca	40	40	40
Prezzemolo	50	50	50
Cipolla - Aglio (raccolta a mano)	60	60	60
Porro	50	50	50
Sedano	80	80	80
Finocchio	70	70	70
Spinacio (raccolta a mano)	100	100	100
Asparago	80	80	80
Cetriolo	100	100	100
Fragola in coltura pacciamata in piena area	200	200	200
Fragola in serra	450	450	450
Fragolone	300	300	300

Garofano	700	700	700
Rosa	600	600	600
Tulipano - Gladiolo	200	200	200
Piante ornamentali	250	250	250
Pescheto specializzato	90	90	100
Albicocco	70	80	90
Susino	70	70	70
Ciliegio	100	100	110
Melo	80	80	80
Pero	70	70	70
Loto	50	50	55
Agrumeto	90	90	90
Vigneto	100	100	120
Vigneto maritato a pioppo	60	60	0
Actinidia	80	80	80
Noccioleto	55	60	65
Noceto	45	45	45
Castagno	50	50	50
Oliveto	60	70	80
ALLEVAMENTI	*Giornate/capo*		
Equini	5	5	5
Bovini da latte	10	10	10
Bovini da ingrasso	8	8	8
Ovini e caprini	2	2	2
Suini	4	4	4

COMUNI

Prima zona:

Calvizzano, Giugliano, Marano, Melito, Mugnano, Qualiano, Quarto, S. Antimo, Villaricca, Pomigliano d'Arco, Castelcisterna, Brusciano, Mariglianella, Marigliano, S. Vitaliano, Scisciano, Saviano, S. Gennaro Vesuviano, Palma Campania, Carbonara, Liveri, S. Paolo Belsito, Nola, Piazzolla di Nola, Cimitile, Comiziano, Cicciano, Camposano, Striano, Volla, Acerra, Casalnuovo, Afragola, Arzano, Caivano, Cardito, Casandrino, Casavatore, Casoria, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano.

Seconda zona:

Castellammare, Cercola, Pollena Trocchia, S. Anastasia, Somma Vesuviana, Ottaviano, S. Gennariello, S. Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Massa di Somma, Boscoreale, Boscotrecase, Ercolano, Napoli-Bagnoli, Napoli Centro, Napoli-S. Giovanni, Napoli Secondigliano, Napoli-Vomero, Napoli-Ponticelli, Poggiomarino, Portici, S. Giorgio a Cremano, S. Sebastiano al Vesuvio, Torre Annunziata, Torre del Greco, Pompei, Trecase.

Terza zona:

Agerola, Anacapri, Bacoli, Barano d'Ischia, Capri, Casamicciola, Casola, Forio, Gragnano, Ischia, Lacco Ameno, Lettere, Massa Lubrense, Meta di Sorrento, Monte di Procida, Piano di Sorrento, Pimonte, Pozzuoli, Procida, S. Agnello, S. Antonio Abate, Serrara Fontana, Sorrento, Vico Equense, Visciano, Roccarainola, Tufino, Casamarciano.

00A8222

DECRETO 24 maggio 2000.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Gorizia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto l'art. 9-*quinquies*, ed in particolare il comma 15, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 24 maggio 1971, con il quale è stata approvata la deliberazione del 27 gennaio 1971 della Commissione provinciale per la manodopera agricola di Gorizia, concernente i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame valevoli per la predetta provincia;

Visto il decreto ministeriale di rettifica del 12 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 3 luglio 1971;

Considerato che la predetta Commissione provinciale non ha provveduto per la provincia di Gorizia alla revisione dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, come determinati dal citato decreto ministeriale del 26 aprile 1971;

Visto il comma 17 del citato art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il parere espresso in data 1° marzo 2000 dalla Commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 5, della citata legge n. 608/1996;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Gorizia sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15 ART. 9 - Quinquies, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI GORIZIA

COLTURE	*Giornate/ettaro*	
	pianura	collina
Cereali	5	9
Mais	6	11
Orto intensivo	200	200
Vigneto	65	85
Vivaio di viti	120	120
Frutteto	70	80
Oliveto	60	60
Piccoli frutti	150	160
Funghi	1.500	1.500
Floricole e colture ornamentali	250	250
Floricole e colture ornamentali in serra	500	500
Barbabietola da zucchero	10	10
Tabacco	100	100
Prato	3	5
Bosco e pioppeto	5	5
Vivaio di alberi	100	100

ALLEVAMENTI	*Giornate/capo*	
Bovini	10,00	10,00
Equini	5,00	5,00
Ovini e caprini	2,00	2,00
Suini da riproduzione	2,50	2,50
Suini da carne	0,50	0,50
Pollame, tacchini, fagiani, selvaggina e animali di bassa corte in genere	0,01	0,01
Conigli	0,50	0,50
Struzzi	3,00	3,00
Cani	3,00	3,00
Api (gg/arnia)	1,00	1,00

00A8223

DECRETO 24 maggio 2000.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Piacenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto l'art. 9-*quinquies*, ed in particolare il comma 15, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 2 marzo 1971, con il quale è stata approvata la deliberazione del 17 novembre 1970, della Commissione provinciale per la manodopera agricola di Piacenza, concernente i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame valevoli per la predetta provincia;

Considerato che la predetta Commissione provinciale non ha provveduto per la provincia di Piacenza alla revisione dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, come determinati dal citato decreto ministeriale del 2 marzo 1971;

Visto il comma 17 del citato art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il parere espresso in data 1° marzo 2000 dalla Commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 5, della citata legge n. 608/1996;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Piacenza sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15 ART. 9 - Quinquies, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI PIACENZA

COLTURE	*Giornate/ettaro*
Pomodoro raccolta manuale	70
Pomodoro raccolta meccanica	25
Aglio e cipolle raccolta manuale	50
Aglio e cipolle raccolta meccanica	25
Patata raccolta manuale	55
Patata raccolta meccanica	24
Barbabietola da zucchero	8
Pisello	4
Mais	8
Cereali	5
Soia	4
Foraggere	8
Vigneto specializzato	60
Frutteto specializzato	55

ALLEVAMENTI	*Giornate/capo*
Bovini da latte	9
Bovini da carne	6
Equini	5
Suini	4
Ovini da latte	3
Ovini da carne	1

00A8224

DECRETO 24 maggio 2000.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Parma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto l'art. 9-*quinquies*, ed in particolare il comma 15, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 dell'11 marzo 1971, con il quale è stata approvata la deliberazione del 26 giugno 1970 della Commissione provinciale per la manodopera agricola di Parma, concernente i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame valevoli per la predetta provincia;

Considerato che la predetta Commissione provinciale non ha provveduto per la provincia di Parma alla revisione dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, come determinati dal citato decreto ministeriale dell'8 febbraio 1971;

Visto il comma 17 del citato art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il parere espresso in data 1° marzo 2000 dalla Commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 5, della citata legge n. 608/1996;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Parma sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15 ART. 9 - Quinquies, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI PARMA

COLTURE	*Giornate/ettaro*
Cereali minori e frumento	5
Pisello	10
Prati in rotazione o permanenti	4
Aglio e cipolla raccolta manuale	50
Aglio e cipolla raccolta meccanica	25
Barbabietola da zucchero	9
Mais	8
Patate raccolta meccanica	25
Pomodoro raccolta manuale	70
Pomodoro raccolta meccanica	25
Tabacco	90
Bosco ceduo	5
Castagneto	12
Pioppeto	8
Orto specializzato	120
Vigneto	65
Frutteto	60

ALLEVAMENTI	*Giornate/capo*
Bovini da latte	9
Bovini da allevamento	6
Suini	4
Ovini	1
Equini	5

00A8225

DECRETO 24 maggio 2000.

Tabella dei valori medi di impiego di monodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Cagliari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto l'art. 9-*quinquies,* ed in particolare il comma 15, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 10 aprile 1972, con il quale è stata approvata la deliberazione del 24 novembre 1971 della Commissione provinciale per la manodopera agricola di Cagliari, concernente i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame valevoli per la predetta provincia;

Vista la deliberazione del 3 ottobre 1996 della predetta Commissione provinciale con la quale ha proceduto per la provincia di Cagliari alla revisione dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, come determinati dal citato decreto ministeriale del 13 marzo 1972;

Visto il parere espresso in data 1° marzo 2000 dalla Commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies,* comma 5, della citata legge n. 608/1996;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Cagliari sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

ALLEGATO

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE
E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUES,*
LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI CAGLIARI

COLTURE	*Giornate/ettaro*
Pescheto specializzato	65
Vigneto	60
Agrumeto specializzato	65
Ciliegeto	80
Oliveto	50
Frutteto	50
Mandorleto	12
Pomodoro	80
Carciofo	60
Seminativo in avvicendamento	9
Orto stagionale	80
Orto irriguo stabile	250
Orto frutteto	80
Erbai in regime asciutto	10
Erbai in regime irriguo	24
Bietola da zucchero	19
Colture in serra (fiori)	1.800
Colture in serra (ortaggi)	700
Riso	15
Zafferano	270

ALLEVAMENTI	*Giornate/capo*
Ovini	3
Caprini	2
Bovini stabulati	10
Bovini alla stato brado	5
Suini	4
Equini	5
Apicoltura (ad arnia)	1,8
Avicoltura	0,03
Cunicoltura	0,03

00A7755

DECRETO 24 maggio 2000.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Udine.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto l'art. 9-*quinquies,* ed in particolare il comma 15, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 dell'8 luglio 1971, con il quale sono state approvate le deliberazioni del 30 ottobre 1970 e 11 marzo 1971, della commissione provinciale per la manodopera agricola di Udine, concernente i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame valevoli per la predetta provincia;

Considerato che la predetta commissione provinciale non ha provveduto per la provincia di Udine alla revisione dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, come determinati dal citato decreto ministeriale del 12 giugno 1971;

Visto il comma 17 del citato art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il parere espresso in data 1° marzo 2000 dalla commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies,* comma 5, della citata legge n. 608/1996;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Udine sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

ALLEGATO

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUIES*, DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI UDINE.

Colture	Giornate/ettaro
Grano, orzo ed altri cereali minori	6
Mais	11
Orto intensivo	200
Vigneto	75
Vivaio di viti	120
Frutteto	70
Oliveto	60
Piccoli frutti	150
Funghi	1.500
Floricole e colture ornamentali	250
Floricole e colture ornamentali in serra	500
Barbabietola da zucchero	10
Tabacco	100
Prato	5
Bosco e pioppeto	5
Vivai di alberi	100

Allevamenti	Giornate/capo
Bovini	9,00
Ovini e caprini	2,00
Suini da riproduzione	2,50
Suini da carne	0,50
Equini	5,00
Pollame, tacchini, fagiani, selvaggina e animali di bassa corte in genere	0,01
Conigli	0,50
Struzzi	3,00
Cani	3,00
Api (gg/arnia)	1,00

00A7756

DECRETO 24 maggio 2000.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Trieste.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto l'art. 9-*quinquies,* ed in particolare il comma 15, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 dell'11 marzo 1971, con il quale è stata approvata la deliberazione del 19 novembre 1970, della commissione provinciale per la manodopera agricola di Trieste, concernente i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame valevoli per la predetta provincia;

Considerato che la predetta commissione provinciale non ha provveduto per la provincia di Trieste alla revisione dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, come determinati dal citato decreto ministeriale dell'8 febbraio 1971;

Visto il comma 17 del citato art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il parere espresso in data 1° marzo 2000 dalla commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies,* comma 5, della citata legge n. 608/1996;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Trieste sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

ALLEGATO

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUIES*, DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI TRIESTE.

Colture	Giornate/ettaro
Seminativo semplice	10
Seminativo arborato	20
Colture foraggere permanenti	15
Orti industriali o vivai	250
Orti comuni	80
Floricoltura	200
Vigneto	110
Bosco	5

Allevamenti	Giornate/capo
Bovini da latte	10
Suini	4

00A7757

DECRETO 24 maggio 2000.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Pordenone.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto l'art. 9-*quinquies,* ed in particolare il comma 15, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 23 marzo 1971, con il quale è stata approvata la deliberazione del 20 novembre 1970 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Pordenone, concernente i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame valevoli per la predetta provincia;

Considerato che la predetta commissione provinciale non ha provveduto per la provincia di Pordenone alla revisione dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, come determinati dal citato decreto ministeriale del 5 marzo 1971;

Visto il comma 17 del citato art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il parere espresso in data 1° marzo 2000 dalla commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies,* comma 5, della citata legge n. 608/1996;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Pordenone sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

ALLEGATO

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUIES*, DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI PORDENONE.

Colture	Giornate/ettaro		
	1ª zona	2ª zona	3ª zona
Grano, orzo ed altri cereali minori	5	8	10
Mais	6	9	11
Orto intensivo	200	200	200
Vigneto	65	85	85
Vivaio di viti	120	120	120
Frutteto	70	80	90
Oliveto	60	60	60
Piccoli frutti	150	160	170

Colture	Giornate/ettaro 1ª zona	2ª zona	3ª zona
Funghi	1.500	1.500	1.500
Floricole e colture ornamentali	250	250	250
Floricole e colture ornamentali in serra	500	500	500
Barbabietola da zucchero	10	10	10
Tabacco	100	100	100
Prato	3	5	10
Bosco e pioppeto	5	5	5
Vivai di alberi	100	100	100

Allevamenti	Giornate/capo 1ª zona	2ª zona	3ª zona
Bovini	10,00	10,00	10,00
Equini	5,00	5,00	5,00
Ovini e caprini	2,00	2,00	2,00
Suini da riproduzione	2,50	2,50	2,50
Suini da carne	0,50	0,50	0,50
Pollame, tacchini, fagiani, selvaggina e animali di bassa corte in genere	0,01	0,01	0,01
Conigli	0,50	0,50	0,50
Struzzi	3,00	3,00	3,00
Cani	3,00	3,00	3,00
Api (gg/arnia)	1,00	1,00	1,00

1ª Zona	2ª Zona	3ª Zona
Arzene	Arba	Andreis
Azzano Decimo	Aviano	Barcis
Brugnera	Budoia	Cavasso Nuovo
Caneva	Castelnuovo del Friuli	Cimolais
Casarsa della Delizia	Pinzano al Tagl.to	Claut
Chions	Polcenigo	Clauzetto
Cordenons	S. Quirino	Erto e Casso
Cordovado	Sequals	Fanna
Fiume Veneto	Spilimbergo	Frisanco
Fontanafredda	Travesio	Maniago
Morsano al Tagl.to	Vivaro	Meduno
Pasiano di Pordenone		Monterale Valc.
Porcia		Tramonti di Sopra
Pordenone		Tramonti di Sotto
Prata di Pordenone		Vajont
Pravisdomini		Vito d'Asio
Roveredo in Piano		
Sacile		
S. Giorgio della Rich.lda		
S. Martino al Tagl.to		
S. Vito al Tagl.to		
Sesto al Reghena		
Valvasone		
Zoppola		

00A7758

DECRETO 29 maggio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «S.A.T.I. - Servizi agricoltura trasporti industriali - Soc. coop. a r.l.», in Dogato di Ostellato.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FERRARA

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 20 luglio 1982 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa S.A.T.I - Servizi agricoltura trasporti industriali soc. coop. a r.l., con sede in Dogato di Ostellato (Ferrara), è stata sciolta e il sig. Paganini rag. Giuseppe è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituzione del predetto liquidatore a causa di perdurante inattività e di persistente frapposizione di ostacoli da parte del medesimo allo svolgimento delle ispezioni ordinarie;

Vista la nota prot. n. 3799/P del 17 novembre 1999 con cui la Direzione generale della cooperazione - Div. VI/2, trasmetteva a questo ufficio il parere espresso in data 8 ottobre 1997, con voto unanime e favorevole dal comitato centrale per le cooperative;

Visto che il liquidatore non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione ex art. 37, comma 2, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), richiesta dalla scrivente con nota prot. n. 25268 del 17 dicembre 1999;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999, n. 182, di decentramento delle procedure di sostituzione dei liquidatori ex art. 2545 del codice civile;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il dott. avv. Massimiliano Sitta, nato a Ferrara il 26 settembre 1963, con studio in Ferrara, corso Porta Reno n. 37, è nominato liquidatore della società cooperativa «S.A.T.I. - Servizi agricoltura trasporti industriali soc. coop. a r.l.», con sede in Dogato di Ostellato (Ferrara), costituita in data 30 gennaio 1976 per rogito notaio dott. Eugenio Giuseppe Montanari, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 20 luglio 1982, in sostituzione del sig. Paganini rag. Giuseppe.

Ferrara, 29 maggio 2000

Il direttore: DE ROGATIS

00A7760

DECRETO 1° giugno 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Miranjel» a r.l., con sede in Pellaro (Reggio Calabria), costituita per rogito notaio Pietro Marrapodi in data 16 aprile 1992, repertorio n. 26812, registro società n. 158/92, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa «Medmea» a r.l., con sede in Rosarno (Reggio Calabria), costituita per rogito notaio Rosanna Zumbo in data 26 settembre 1986, repertorio n. 1528, registro società n. 1745, tribunale di Palmi;

società cooperativa «Lombricoltura Deliese» a r.l., con sede in Delianuova (Reggio Calabria), costituita per rogito notaio Domenico Pulejo in data 13 dicembre 1985, repertorio n. 4589, registro società n. 1573, tribunale di Palmi;

società cooperativa «Santa Barbara» a r.l., con sede in Locri (Reggio Calabria), costituita per rogito notaio Arturo Della Monica in data 22 gennaio 1968, repertorio n. 136, registro società n. 323, tribunale di Locri;

società cooperativa «Giuseppe Cordoma» a r.l., con sede in Palizzi Marina (Reggio Calabria), costituita per rogito notaio Alfonso Menichini in data 1° aprile 1950, repertorio n. 2537, registro società n. 216, tribunale di Locri;

società cooperativa «La Forza» a r.l., con sede in Rosarno (Reggio Calabria), costituita per rogito notaio Gaetano Nostro in data 18 dicembre 1949, repertorio n. 6818, registro società n. 59, tribunale di Palmi;

società cooperativa «Cooperativa Calabrese per la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Carlo Zagami in data 3 marzo 1978, repertorio n. 41, registro società n. 32/1978, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 1° giugno 2000

Il direttore: LAGANÀ

00A7742

DECRETO 2 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola S. Martino» a r.l., in Livigno.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SONDRIO

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1, prima parte, che prevede come le società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolti;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione che attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro la competenza ad emettere i provvedimenti di scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, delle cooperative di cui all'art. 2544, comma 1;

Accertato che ricorrono le condizioni indicate nelle precitate disposizioni in quanto la cooperativa non ha depositato nei termini prescritti ai sensi degli artt. 2435 e 2364 del codice civile, i bilanci di esercizio relativi agli ultimi due anni ed inoltre ha assenza di patrimonio da liquidare;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 12 aprile 2000;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1, prima parte, senza far luogo alla nomina del commissario liquida-

tore ai sensi dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, per l'assenza di rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa «Agricola S. Martino» a r.l., con sede in Livigno (Sondrio) B.U.S.C. n. 271/137876.

Sondrio, 2 giugno 2000

p. *Il direttore:* BUSI

00A7759

DECRETO 6 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Cooperativa utenti macchine agricole C.U.M.A. San Mauro a r.l.», in Lavello.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, che prevede che le società cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuti atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità ammirativa di vigilanza;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuate alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile;

Acquisito al riguardo il parere della commissione centrale per le cooperative;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, della seguente società cooperativa:

1) soc. coop. a r.l. «Cooperativa utenti macchine agricole C.U.M.A. San Mauro a r.l.», con sede in Lavello (Potenza), costituita per rogito notaio Persico in data 8 aprile 1976, iscritta al n. 586 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 985.

Potenza, 6 giugno 2000

Il dirigente reggente: GRIPPA

00A8226

DECRETO 8 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa mista di produzione e lavoro «C.I.P.M.», in Avellino.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI AVELLINO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata;

Preso atto che detta cooperativa a seguito degli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2544 del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative, espresso nella riunione del 12 aprile 2000, in merito allo scioglimento per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori;

Decreta:

La società cooperativa mista di produzione e lavoro «C.I.P.M.», con sede sociale in Avellino, costituita in data 24 dicembre 1997 per rogito notaio dott. Leonardo Baldari, repertorio n. 12815, registro società n. 4550 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 2142/283311) è sciolta, per atto d'autorità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Avellino, 8 giugno 2000

Il direttore: D'ARGENIO

00A8211

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 25 maggio 2000.

Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'art. 4, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 «Regolamento recante norme in materia di accessi e di connesse attività di orientamento», così come modificato dal decreto ministeriale 8 giugno 1999, n. 235;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei e in particolare l'art. 6, comma 1;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e, in particolare, l'art. 46;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n.17;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241;

Ritenuta la necessità di definire le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* della predetta legge n. 264/1999;

Decreta:

Art. 1.

l. Per l'anno accademico 2000/2001 l'ammissione degli studenti ai corsi di studio di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 2 agosto 1999, n. 264 avviene previo superamento di apposite prove sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 2.

1. Per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, le relative prove di ammissione, di contenuto identico sul territorio nazionale, sono predisposte dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica avvalendosi anche di una apposita commissione di esperti.

2. Le prove di ammissione per l'accesso a ciascun corso di cui al comma 1 consistono nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate, su argomenti di:

biologia;

chimica;

fisica e matematica;

logica e cultura generale.

Per ciascuna delle predette materie vengono predisposti venti quesiti in base ai programmi di cui all'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. La prova di ammissione ai corsi di cui al comma 1 si svolge presso le sedi universitarie nei seguenti giorni:

medicina e chirurgia: 7 settembre 2000;

odontoiatria e protesi dentaria: 8 settembre 2000;

medicina veterinaria: 13 settembre 2000.

Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore. La prova ha inizio alle ore 10.

Art. 3.

1. Per l'accesso ai corsi di diploma universitario afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a),* della legge n. 264/1999, la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università ed è identica per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso ciascun ateneo. Ai fini dell'utilizzo di tutti i posti disponibili per ciascun corso di diploma universitario è consentito allo studente di esprimere nella domanda di ammissione fino a tre opzioni, in ordine di preferenza, per i corsi stessi.

2. La prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al precedente art. 2, comma 2, e si svolge presso le sedi universitarie il 12 settembre 2000.

Per lo svolgimento delle prove è assegnato un tempo di due ore.

Art. 4.

1. Per l'accesso al corso di laurea in architettura la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate, su argomenti di:

storia;

disegno e rappresentazione;

matematica e fisica;

logica e cultura generale.

Per ciascuna delle predette materie vengono predisposti venti quesiti in base ai programmi di cui all'allegato *B*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. La prova di ammissione si svolge presso ciascuna sede universitaria il 4 settembre 2000.

Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore e quindici minuti. La prova ha inizio alle ore 10.

Art. 5.

1. Per l'accesso al corso di laurea in scienze della formazione primaria la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate, su argomenti di:

cultura storico-letteraria;

cultura scientifico-matematica;

logica e cultura generale;

comprensione del linguaggio iconico-grafico.

Per ciascuna delle predette materie vengono predisposti venti quesiti in base ai programmi di cui all'allegato *C*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. La prova di ammissione si svolge presso le sedi universitarie il 14 settembre 2000. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore. La prova ha inizio alle ore 10.

Art. 6.

1. Nella valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 4 e 5 ciascuna commissione giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici, si attiene ai seguenti criteri:

a) 1 punto per ogni risposta esatta;

-0,2 punti per ogni risposta sbagliata;

0 punti per ogni risposta non data;

b) in caso di parità di voti, prevale il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione di quesiti relativi ai seguenti argomenti:

1) per i corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti di biologia; chimica; fisica e matematica; logica e cultura generale;

2) per il corso di laurea in architettura, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura generale; storia; disegno e rappresentazione; matematica e fisica;

3) per il corso di laurea in scienze della formazione primaria, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura generale; cultura storico-letteraria; cultura scientifico-matematica; comprensione del linguaggio iconico-grafico.

Art. 7.

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dai singoli atenei tenendo conto anche delle esigenze degli studenti in situazione di handicap, a norma dalla legge n. 104/1992, così come modificata dalla legge n. 17/1999.

Art. 8.

1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.

2. I bandi di concorso definiscono inoltre le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità degli studenti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto

conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto, dagli atenei.

Art. 9.

1. Per la stampa e la predisposizione dei plichi contenenti le prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 2, da consegnare agli studenti al momento della prova, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, può avvalersi di qualificati organismi o di consorzi interuniversitari che assicurino strutture tecnico-strumentali atte a garantire la tempestività di consegna agli atenei dei plichi stessi, la totale segretezza del contenuto delle prove e l'anonimato dei candidati in sede di correzione degli elaborati.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2000

Il Ministro: ZECCHINO

ALLEGATO *A*

PROGRAMMI RELATIVI ALLA PROVA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA, ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA, MEDICINA VETERINARIA, DIPLOMI UNIVERSITARI AFFERENTI ALLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA.

BIOLOGIA

La Chimica dei viventi.

I bioelementi. L'importanza biologica delle interazioni deboli. Le proprietà dell'acqua.

Le molecole organiche presenti negli organismi viventi e rispettive funzioni. Il ruolo degli enzimi.

La cellula come base della vita.

Teoria cellulare. Dimensioni cellulari. La cellula procariote ed eucariote.

La membrana cellulare e sue funzioni.

Le strutture cellulari e loro specifiche funzioni.

Riproduzione cellulare: mitosi e meiosi. Corredo cromosomico.

I tessuti animali.

Bioenergetica.

La valuta energetica delle cellule: ATP. I trasportatori di energia: NAD, FAD.

Reazioni di ossido-riduzione nei viventi. Fotosintesi. Glicolisi. Respirazione aerobica. Fermentazione.

Riproduzione ed ereditarietà.

Cicli vitali. Riproduzione sessuata ed asessuata.

Genetica mendeliana. Leggi fondamentali e applicazioni.

Genetica classica: teoria cromosomica dell'ereditarietà; cromosomi sessuali; mappe cromosomiche.

Genetica molecolare: DNA e geni; codice genetico e sua traduzione; sintesi proteica. Il DNA dei procarioti. Il cromosoma degli eucarioti. Regolazione dell'espressione genica.

Genetica umana: trasmissione dei caratteri mono e polifattoriali; malattie ereditarie.

Le nuove frontiere della genetica: DNA ricombinante e sue applicazioni. Ingegneria genetica e biotecnologie.

Ereditarietà e ambiente.

Mutazioni. Selezione naturale e artificiale. Le teorie evolutive. Le basi genetiche dell'evoluzione.

Anatomia e Fisiologia degli animali e dell'uomo.

Anatomia dei principali apparati e rispettive funzioni e interazioni.

Omeostasi. Regolazione ormonale.

L'impulso nervoso. Trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

La risposta immunitaria.

Principali patologie nell'uomo.

Diversità tra i viventi.

Virus. Batteri. Protisti. Funghi. Cenni sulle caratteristiche dei phyla animali.

I principali agenti patogeni.

Interazione tra i viventi.

Catene alimentari. Cicli biogeochiniici: acqua, carbonio; azoto; fosforo. Ecosistemi.

CHIMICA

La costituzione della materia: gli stati di aggregazione della materia; sistemi eterogenei e sistemi omogenei; composti ed elementi.

La struttura dell'atomo: particelle elementari; numero atomico e numero di massa, isotopi, struttura elettronica degli atomi dei vari elementi.

Il sistema periodico degli elementi: gruppi e periodi; elementi di transizione; proprietà periodiche degli elementi: raggio atomico, potenziale di ionizzazione, affinità elettronica; metalli e non metalli; relazioni tra struttura elettronica, posizione nel sistema periodico e proprietà.

Il legame chimico: legame ionico, legame covalente; polarità dei legami; elettronegatività.

Fondamenti di chimica inorganica: nomenclatura dei composti inorganici: ossidi, idrossidi, acidi, sali; posizione nel sistema periodico, proprietà e principali composti di: idrogeno, litio, sodio, potassio, magnesio, calcio, bario, ferro, rame, zinco, boro, alluminio, carbonio (composti inorganici), silicio, piombo, azoto, fosforo, arsenico, ossigeno, zolfo, fluoro, cloro, bromo, iodio, gas nobili.

Le reazioni chimiche e la stechiometria: peso atomico e molecolare, numero di Avogadro, concetto di mole, conversione da grammi a moli e viceversa, calcoli stechiometrici elementari, bilanciamento di semplici reazioni, vari tipi di reazioni chimiche.

Le soluzioni: proprietà solventi dell'acqua; solubilità; principali modi di esprimere la concentrazione delle soluzioni.

Ossidazione e riduzione: numero di ossidazione, concetto di ossidante e riducente.

Acidi e basi: concetti di acido e di base; acidità, neutralità, basicità delle soluzioni acquose; il pH.

Fondamenti di chimica organica: legami tra atomi di carbonio; formule grezze, di struttura e razionali; concetto di isomeria; idrocarburi alifatici, aliciclici e aromatici; gruppi funzionali: alcooli, eteri, ammine, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi.

La chimica e la vita: cenni su: glicidi, lipidi, amminoacidi e proteine, acidi nucleici; cicli biologici del carbonio e dell'azoto; fotosintesi; effetto serra.

FISICA

Le misure: misure dirette e indirette, grandezze fondamentali e derivate, dimensioni fisiche delle grandezze, conoscenza del sistema metrico decimale e dei sistemi di unità di misura CGS, tecnico (o pratico) (ST) e internazionale (SI), delle unità di misura (nomi e relazioni tra unità fondamentali e derivate), multipli e sottomultipli (nomi e valori).

Cinematica: grandezze cinematiche, moti vari con particolare riguardo a moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato; moto circolare uniforme; moto armonico (per tutti i moti: definizione e relazioni tra le grandezze cinematiche connesse).

Dinamica: vettori e operazioni sui vettori. Forze, momenti delle forze rispetto a un punto. Composizione vettoriale delle forze. Definizioni di massa e peso. Accelerazione di gravità. Densità e peso specifico. Legge di gravitazione universale, 1°, 2° e 3° principio della dinamica. Lavoro, energia cinetica, energie potenziali. Principio di conservazione dell'energia.

Meccanica dei fluidi: pressione, e sue unità di misura (non solo del sistema SI). Principio di Archimede. Principio di Pascal. Legge di Stevino. Cenni sulle forze viscose le forze di adesione e di coesione (concetto di viscosità e di tensione superficiale).

Tecnologia, termodinamica: termometria e calorimetria. Calore specifico, capacità termica. Meccanismi di propagazione del calore. Cambiamenti di stato e calori latenti. Leggi dei gas perfetti. Primo e secondo principio della termodinamica.

Onde elettromagnetiche: frequenze o lunghezze d'onda di onde radio, microonde, infrarossi, luce visibile, ultravioletti, raggi X, raggi gamma, e cenni sulle loro proprietà.

Elettrostatica e elettrodinamica: legge di Coulomb. Campo e potenziale elettrico. Costante dielettrica. Condensatori. Corrente continua e alternata, legge di Ohm. Resistenza elettrica e resistività, resistenze elettriche in serie e in parallelo. Lavoro, potenza, effetto Joule. Conoscenza di pile e batterie (esistenza ed utilizzo). Effetti termici, cenni sugli effeiti magnetici (e relative leggi) delle correnti elettriche continue.

MATEMATICA

Insiemi numerici e calcolo aritmetico: simboli matematici. Numeri naturali, numeri relativi, numeri razionali, numeri reali e retta numerica, ordinamento e confronto di numeri, ordine di grandezza e notazione scientifica. Operazioni e loro proprietà (tavola Pitagorica). Dai numeri decimali alle frazioni e viceversa. Proporzioni e percentuali. Potenze (con esponente intero positivo o negativo, razionale) e loro proprietà. Radicali e loro proprietà. Logaritmi (in base 10 e in base e) e loro proprietà.

Algebra classica: prodotti notevoli, potenza n-esima di un binomio. Scomposizione in fattori dei polinomi. Operazioni con le frazioni algebriche. Equazioni algebriche razionali, intere o fratte. Disequazioni algebriche razionali, intere o fratte.

Funzioni: nozioni fondamentali (campo di esistenza, intersezioni con assi, segno) per lo studio di funzioni intere o fratte, esponenziali, logaritmiche, trigonometriche. Rappresentazione nel piano cartesiano delle funzioni sopra elencate. Funzioni reciproche. Funzioni inverse.

Trigonometria: misura degli angoli in gradi e radianti. Seno, coseno, tangente di un angolo e loro valori notevoli. Funzioni y=senx, y=cosx, y=tax e loro rappresentazione nel piano cartesiano. Formule goniometriche. Equazioni e disequazioni goniometriche.

Geometria Euclidea: poligoni e loro proprietà. Circonferenza e cerchio. Misure di lunghezze, superfici e volumi. Isometria, similitudini ed equivalenze nel piano. Luoghi geometrici.

Geometria analitica: sistemi di riferimento, coordinate di un punto. Distanza fra due punti, distanza di un punto da una retta, punto medio di un segmento. Equazione della retta, della parabola, della circonferenza, dell'iperbole e dell'ellisse e loro rappresentazione su piano cartesiano.

Probabilità e statistica: probabilità di un evento. Eventi compatibili, incompatibili, dipendenti, indipendenti. Rappresentazioni grafiche dei dati statistici. Valori medi statistici: media aritmetica, moda, mediana.

LOGICA E CULTURA GENERALE

Accertamento della capacità di comprendere il significato di un testo o di un enunciato anche corredato di grafici, figure o tabelle, di ritenere le informazioni, di interpretarle, di connetterle correttamente e di trarne conclusioni logicamente conseguenti, scartando interpretazioni e conclusioni errate o arbitrarie.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMI RELATIVI ALLA PROVA DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA IN ARCHITETTURA

STORIA

Criteri di periodizzazione storica (cronologia dell'età antica, alto e basso medioevo, rinascenza, età moderna, età contemporanea).

Organizzazione politica ed economica sociale; periodizzazione (impero romano, oriente-occidente, comuni, signorie, stati nazionali, regimi nazionali, repubbliche, rivoluzione francese, impero napoleonico, rivoluzione industriale, restaurazione, il «48» e la borghesia, grande industria e capitalismo, il novecento e gli stati moderni).

Principali fenomeni culturali dell'età moderna-contemporanea (illuminismo, positivismo, socialismo).

Fondamenti di storia dell'arte e concetti generali delle espressioni artistiche e visive, dei diversi periodi storici (antichità classica, medioevo, rinascimento, barocco, neoclassicismo, movimenti moderni e contemporanei) con particolare attenzione agli aspetti della storia dell'architettura e della città.

MATEMATICA E FISICA

Matematica:

I numeri interi, razionali, irrazionali e reali. Radicali e potenze ad esponente razionale e loro proprietà. Concetto di progressione aritmetica; media aritmetica e media geometrica.

Calcolo algebrico: operazioni di somma, differenza e prodotto di espressioni algebriche; scomposizione e semplificazione di espressioni algebriche. Equazioni e disequazioni di primo grado, equazioni di secondo grado, equazioni e disequazioni fratte di primo grado, sistemi di equazioni di primo grado in due variabili.

Logaritmi e loro proprietà, risoluzione di semplici equazioni logaritmiche ed esponenziali.

Elementi essenziali di trigonometria: definizione di seno, coseno e tangente di un angolo; identità trigonometrica fondamentale; risoluzioni di semplici equazioni trigonometriche.

Fisica:

Meccanica: grandezze scalari e vettoriali, concetto di misura di una grandezza fisica e di sistema di unità di misura; definizione delle grandezze fisiche fondamentali (spostamento, velocità, accelerazione, massa, quantità di moto, forza, peso, lavoro e potenza); legge di inerzia, legge di Newton e principio di azione e reazione.

Termodinamica: concetti di temperatura, calore, colore specifico, dilatazione dei corpi ed equazione di stato dei gas perfetti; nozioni elementari su principi della termodinamica.

DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE

Elementi essenziali di geometria euclidea piana e solida: proprietà delle rette dei triangoli, dei poligoni regolari, dei solidi, coni e cilindri.

Nozioni di disegno tecnico, simbologia grafica, norme UNI, scale di rappresentazione, strumenti per il disegno, rappresentazione dei poligoni e dei solidi. Elementi di geometria descrittiva: doppia proiezione ortogonale, prospettiva, assonometria.

Lettura dei disegni: capacità di associare un disegno all'oggetto rappresentato, lettura di cartografie e mappe, il disegno del territorio, percezione visiva.

ALLEGATO *C*

PROGRAMMI RELATIVI ALLA PROVA DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA.

LOGICA E CULTURA GENERALE

La prova è mirata all'accertamento della capacità di analizzare un testo sul piano lessicale, sintattico e logico; di individuare, interpretare, riformulare e connettere le informazioni fornite; di elaborare correttamente inferenze, conclusioni, implicazioni, scartando procedure ed esiti errati, arbitrari o non rigorosamente giustificati.

I quesiti verteranno su testi di saggistica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generaliste o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico.

CULTURA STORICO-LETTERARIA

La prova è mirata all'accertamento delle capacità di distinguere tipologia e rilevanza delle fonti nella ricerca storica, di orientarsi nella cronologia degli eventi storici cruciali, di definire le tappe fondamentali della storia italiana ed europea con riferimento alle specificità dell'organizzazione politica, economica e sociale, di distinguere i principali fenomeni politico-culturali dell'età moderna.

La prova è mirata inoltre all'accertamento delle capacità di individuare le caratteristiche proprie di un genere letterario, di orientarsi nella collocazione storico-culturale di un testo classico italiano, di riconoscere opere e autori rilevanti della tradizione italiana.

CULTURA SCIENTIFICO-MATEMATICA

La prova è mirata all'accertamento della padronanza - estesa al versante sperimentale o applicativo - di conoscenze di base nel sottoelencati settori disciplinari.

Biologia: la cellula, fondamenti di anatomia e fisiologia vegetale e animale con particolare riferimento all'uomo, genetica, varietà dei viventi, interazioni tra i viventi.

Chimica: la costituzione della materia, il sistema periodico degli elementi, legami chimici, reazioni chimiche, fondamenti di chimica inorganica e organica.

Fisica: le misure, fondamenti di cinematica, dinamica, termodinamica, ottica, elettricità, magnetismo.

Scienze della Terra: il sistema solare, la Terra, la tettonica, la cartografia, l'atmosfera, il clima, la litosfera, le acque dolci e salate.

Matematica: insiemi numerici e calcolo aritmetico (numeri naturali, relativi, razionali, reali; ordinamento e confronto di numeri; ordine di grandezza; operazioni, potenze, radicali, logaritmi), calcolo algebrico, geometria euclidea (poligoni, circonferenza e cerchio, misure di lunghezze, superfici e volumi, isometria, similitudini ed equivalenze, luoghi geometrici), geometria analitica (fondamenti), probabilità e statistica (fondamenti).

COMPRENSIONE DEL LINGUAGGIO ICONICO-GRAFICO

La prova è mirata all'accertamento:

a) della capacità di analizzare grafici, disegni e, in generale, rappresentazioni iconiche (anche valutando i termini di corrispondenza rispetto all'oggetto rappresentato), di descriverli e di ricavarne informazioni;

b) della padronanza di nozioni elementari relative alla rappresentazione grafica di dati e al disegno tecnico (simbologia grafica, scale di rappresentazione strumenti per il disegno);

c) della capacità di analizzare, descrivere e interpretare testi figurativi ascrivibili a settori socio-culturali diversi (opere d'arte, messaggi pubblicitari, vignette umoristiche, ...).

00A8236

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 31 maggio 2000.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989, ed in particolare gli art. 6 e 16;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino emanato con decreto rettorale n. 2274 del 2 luglio 1994, e sua successiva modificazione, emanata con decreto rettorale n. 54 del 8 febbraio 1999;

Vista la necessità di adeguare il vigente statuto dell'Università degli studi di Torino al dettato normativo previsto dall'art. 1 della legge n. 370/1999;

Viste le delibere del senato accademico del 6 dicembre 1999 e del consiglio di amministrazione del 15 dicembre 1999 e sentiti, per le loro competenze, il senato degli studenti, i consigli delle facoltà e dei dipartimenti;

Decreta:

L'art. 7 dello statuto dell'Università degli studi di Torino è modificato secondo il testo sottoriportato, con decorrenza dalla data del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

«Art. 7 *(Comunicazione e valutazione)*. — 1. L'Università assicura forme di comunicazione adeguate a tutte le sue attività, garantendo la migliore circolazione delle informazioni al suo interno e la loro diffusione all'esterno.

2. L'Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

3. Le funzioni di valutazione di cui sopra sono svolte da un organo collegiale, denominato Nucleo di valutazione di ateneo, composto da sette membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico.

4. Il nucleo di valutazione di ateneo è nominato con decreto rettorale su designazione del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, e viene rinnovato ogni quattro anni. I membri non possono essere riconfermati per più di una volta.

5. L'Università assicura al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmette un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e al Comitato per la valutazione del sistema universitario, unitamente alle informazioni e ai dati previsti dalla normativa vigente».

Torino, 31 maggio 2000

Il rettore: BERTOLINO

00A8212

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 26 maggio 2000, M.I.A.C.E.L. n. **9**

Istituzione di un sito Internet - Aire.

Ai prefetti della Repubblica

Al commissario di Governo della provincia di Trento

Al commissario di Governo della provincia di Bolzano

Al presidente della giunta regionale per la Valle d'Aosta

e, per conoscenza

Ai commissari di Governo

All'ufficio di gabinetto del sig. Ministro

All'Istituto nazionale di statistica

Al fine di migliorare la gestione e l'acquisizione di notizie utili sull'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero, è stato realizzato un sito internet che fornisce sia notizie di carattere generale e organizzativo che una serie di statistiche con dati anonimi ed aggregati, utili per la conoscenza del fenomeno migratorio nella sua dinamica e composizione.

L'indirizzo del sito che sarà consultabile a decorrere dal 29 maggio p.v. è il seguente:

w.w.w.mininterno.it

Si pregano le SS.LL. di dare la massima diffusione della presente circolare presso le amministrazioni ed altri uffici pubblici.

Il direttore generale: GELATI

00A8213

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.14154-XV.J(2077) del 17.5.2000, i manufatti esplosivi denominati:

- COLPO A SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE ROSSO;
- COLPO A SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE BLU;
- COLPO A SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE ARGENTO;
- COLPO A SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE VERDE;
- COLPO A SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE AZZURRO;
- COLPO A SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE VIOLA;
- COLPO A SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE BIANCO;
- COLPO A SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE SFERA DI CARBONE;
- COLPO A SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE GIALLO;
- COLPO A SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE ARANCIONE;
- COLPO A SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE TREMOLANTE ORO;
- COLPO A SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE TREMOLANTE BIANCO;
- COLPO A SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE INTERMITTENTE BIANCO;
- COLPO A SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE SALICE ORO;
- COLPO A SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE SALICE VERDE;
- COLPO A SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE SALICE ROSSO;

- COLPO A DOPPIA SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE ROSSO;
- COLPO A DOPPIA SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE BLU;
- COLPO A DOPPIA SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE ARGENTO;
- COLPO A DOPPIA SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE VERDE;
- COLPO A DOPPIA SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE AZZURRO;
- COLPO A DOPPIA SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE VIOLA;
- COLPO A DOPPIA SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE BIANCO;
- COLPO A DOPPIA SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE SFERA DI CARBONE;
- COLPO A DOPPIA SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE GIALLO;
- COLPO A DOPPIA SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE ARANCIONE;

- COLPO A DOPPIA SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE TREMOLANTE ORO;
- COLPO A DOPPIA SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE TREMOLANTE BIANCO;
- COLPO A DOPPIA SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE INTERMITTENTE BIANCO;
- COLPO A DOPPIA SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE SALICE ORO;
- COLPO A DOPPIA SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE SALICE VERDE;
- COLPO A DOPPIA SFERA VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE SALICE ROSSO;

- PEONIA VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE ROSSO;
- PEONIA VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE BLU;
- PEONIA VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE ARGENTO;
- PEONIA VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE VERDE;
- PEONIA VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE AZZURRO;
- PEONIA VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE VIOLA;
- PEONIA VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE BIANCO;
- PEONIA VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE SFERA DI CARBONE;
- PEONIA VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE GIALLO;
- PEONIA VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE ARANCIONE;
- PEONIA VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE TREMOLANTE ORO;
- PEONIA VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE TREMOLANTE BIANCO;
- PEONIA VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE INTERMITTENTE BIANCO;
- PEONIA VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE SALICE ORO;
- PEONIA VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE SALICE VERDE;
- PEONIA VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE SALICE ROSSO;

- UNA RIPRESA DI RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125;
- UNA RIPRESA DI LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125;
- UNA RIPRESA DI FARFALLE VACCALLUZZO CALIBRO 125;
- UNA RIPRESA DI FISCHI VACCALLUZZO CALIBRO 125;
- UNA RIPRESA DI GIRELLE VACCALLUZZO CALIBRO 125;
- UNA RIPRESA DI ULULI VACCALLUZZO CALIBRO 125;

- RITARDO DI SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE ROSSO;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE BLU;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE ARGENTO;

- RITARDO DI SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE VERDE;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE AZZURRO;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE VIOLA;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE BIANCO;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE SFERA DI CARBONE;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE GIALLO;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE ARANCIONE;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE TREMOLANTE ORO;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE TREMOLANTE BIANCO;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE INTERMITTENTE BIANCO;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE SALICE ORO;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE SALICE VERDE;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE SALICE ROSSO;

- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE ROSSO;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE BLU;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE ARGENTO;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE VERDE;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE AZZURRO;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE VIOLA;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE BIANCO;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE SFERA DI CARBONE;

- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE GIALLO;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE ARANCIONE;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE TREMOLANTE ORO;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE TREMOLANTE BIANCO;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE INTERMITTENTE BIANCO;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE SALICE ORO;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE SALICE VERDE;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE SALICE ROSSO;

- RITARDO DI PEONIE E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE ROSSO;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE BLU;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE ARGENTO;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE VERDE;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE AZZURRO;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE VIOLA;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE BIANCO;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE SFERA DI CARBONE;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE GIALLO;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE ARANCIONE;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE TREMOLANTE ORO;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE TREMOLANTE BIANCO;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE INTERMITTENTE BIANCO;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE SALICE ORO;

- RITARDO DI PEONIE E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE SALICE VERDE;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE SALICE ROSSO;

- RITARDO DI FARFALLE E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125;
- RITARDO DI GIRELLE E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125;
- RITARDO DI ULULI E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125;
- RITARDO DI FISCHI E RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125;
- DUE RIPRESE DI RENTINE VACCALLUZZO CALIBRO 125;

- RITARDO DI SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE ROSSO;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE BLU;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE ARGENTO;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE VERDE;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE AZZURRO;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE VIOLA;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE BIANCO;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE SFERA DI CARBONE;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE GIALLO;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE ARANCIONE;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE TREMOLANTE ORO;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE TREMOLANTE BIANCO;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE INTERMITTENTE BIANCO;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE SALICE ORO;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE SALICE VERDE;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE SALICE ROSSO;

- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE ROSSO;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE BLU;

- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE ARGENTO;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE VERDE;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE AZZURRO;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE VIOLA;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE BIANCO;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE SFERA DI CARBONE;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE GIALLO;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE ARANCIONE;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE TREMOLANTE ORO;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE TREMOLANTE BIANCO;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE INTERMITTENTE BIANCO;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE SALICE ORO;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE SALICE VERDE;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE SALICE ROSSO;

- RITARDO DI PEONIE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE ROSSO;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE BLU;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE ARGENTO;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE VERDE;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE AZZURRO;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE VIOLA;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE BIANCO;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE SFERA DI CARBONE;

- RITARDO DI PEONIE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE GIALLO;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE ARANCIONE;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE TREMOLANTE ORO;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE TREMOLANTE BIANCO;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE INTERMITTENTE BIANCO;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE SALICE ORO;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE SALICE VERDE;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125 DI COLORE SALICE ROSSO;

- RITARDO DI FARFALLE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125;
- RITARDO DI GIRELLE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125;
- RITARDO DI ULULI E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125;
- RITARDO DI FISCHI E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125;
- DUE RIPRESE DI LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 125;
- DUE RIPRESE DI FARFALLE VACCALLUZZO CALIBRO 125;
- DUE RIPRESE DI FISCHI VACCALLUZZO CALIBRO 125;
- DUE RIPRESE DI GIRELLE VACCALLUZZO CALIBRO 125;
- DUE RIPRESE DI ULULI VACCALLUZZO CALIBRO 125,

che la “PIROTECNIA S.r.l.” intende produrre nel proprio stabilimento sito in Belpasso (CT) - Contrada Edere II Traversa, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV^ categoria dell'Allegato “A” al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.19443-XV.J(2174) del 17.5.2000, il manufatto esplosivo denominato "PIROTER STOPPINO 150", che la "Piroter S.r.l." intende produrre nella propria fabbrica in Casagiove (CE) - loc. Boscariello, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.2911-XV.J(2783) del 17.5.2000, il manufatto esplosivo denominato "SPOLETTA AZ DM111 A4/IT", che la "Simmel Difesa S.p.A." intende importare dalla ditta Junghans - Germania, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella II categoria - gruppo 'B' dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con numero ONU 0410, 1.4D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.26860-XV.J(2530) del 17.5.2000, il manufatto esplosivo denominato "SPOLETTA MATTEI CALIBRO 40 mm CON INNESCO", che la "Pirotecnica Mattei S.r.l." intende produrre nella propria fabbrica in Castelliri (FR), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.26859-XV.J(2531) del 17.5.2000, il manufatto esplosivo denominato "RENDINA MATTEI CALIBRO 54 mm", che la "Pirotecnica Mattei S.r.l." intende produrre nella propria fabbrica in Castelliri (FR), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.26858-XV.J(2532) del 17.5.2000, il manufatto esplosivo denominato "RENDINA MATTEI CALIBRO 70 mm", che la "Pirotecnica Mattei S.r.l." intende produrre nella propria fabbrica in Castelliri (FR), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

00A7996

Erezione in ente morale della fondazione «Ernesto Rossi e Gaetano Salvemini», in Firenze

Con decreto ministeriale del 7 giugno 2000 la Fondazione «Ernesto Rossi e Gaetano Salvemini», con sede in Firenze, è stata eretta in ente morale con approvazione dello statuto di cui all'atto pubblico del 22 ottobre 1999, numero di repertorio 2756/369, a rogito dell'avv. Stefano Faucci, notaio in Tavernelle Val di Pesa (Firenze).

00A8237

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del protocollo di modifica della convenzione firmata a Roma il 17 dicembre 1987, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmato a Kuwait il 27 marzo 1998.

Si comunica che è stato perfezionato lo scambio delle notifiche per l'entrata in vigore del protocollo indicato in oggetto la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 413 del 28 ottobre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 1999.

Conformemente all'art. 7, comma 1, detto protocollo è entrato in vigore il giorno 25 aprile c.a.

00A8238

Soppressione dell'agenzia consolare onoraria in Rio Tercero e istituzione dell'agenzia consolare onoraria in Villa Maria (Argentina).

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare onoraria di seconda categoria in Rio Tercero (Argentina) è soppressa.

Art. 2.

È istituita in Villa Maria (Argentina) un'agenzia consolare onoraria posta alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Cordoba con circoscrizione territoriale: Città di Villa Maria - Dipartimenti General San Martin e Tercero Arriba.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 2000

Il direttore generale: DOMINEDÒ

00A8239

Rilascio di exequatur

In data 31 maggio 2000 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Giovanni Piero Sanna, console onoraio del Principato di Monaco a Cagliari.

00A8214

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 20 giugno 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9538
Yen giapponese	100,62
Dracma greca	336,55
Corona danese	7,4564
Corona svedese	8,2490
Sterlina	0,63260
Corona norvegese	8,2265
Corona ceca	36,008
Lira cipriota	0,57484
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	259,89
Zloty polacco	4,1953
Tallero sloveno	207,0438
Franco svizzero	1,5577
Dollaro canadese	1,3998
Dollaro australiano	1,5786
Dollaro neozelandese	2,0053
Rand sudafricano	6,5574

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A8260

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Modificazioni degli articoli 2, 7 e 17 dello statuto dell'Istituto di studi superiori «Giuseppe Toniolo», in Milano

Con decreto ministeriale 15 giugno 2000 sono stati modificati gli articoli 2, 7 e 17 dello statuto dell'Istituto di studi superiori «Giuseppe Toniolo», con sede in Milano.

00A8215

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651143/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

- annuale	L.	508.000
- semestrale	L.	289.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	416.000
- semestrale	L.	231.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	115.500
- semestrale	L.	69.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	107.000
- semestrale	L.	70.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	273.000
- semestrale	L.	150.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	106.000
- semestrale	L.	68.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	267.000
- semestrale	L.	145.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

- annuale	L.	1.097.000
- semestrale	L.	593.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

- annuale	L.	982.000
- semestrale	L.	520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035